

Michele Faraguna

INTORNO ALLA NUOVA
LEGGE ATENIESE
SULLA TASSAZIONE DEL GRANO

Il nuovo νόμος ateniese del 374/3 magistralmente pubblicato da R.S. Stroud ¹ susciterà, come anticipato dall'editore, un intenso dibattito tra gli studiosi. Questo non perché la legge, la nona che possa sicuramente essere identificata come tale tramandataci epigraficamente, presenti lacune o difficili problemi testuali – se si fa eccezione per alcune lettere alla fine di ogni riga, e in particolare delle linee 58 e 60, il documento, completo, è in uno straordinario stato di conservazione ed è pienamente leggibile –, bensì per il fatto che il suo contenuto apre nuove prospettive per chi si occupi delle strutture amministrative della *pólis* ateniese, in questo caso anche nei rapporti tra la città e le sue «dipendenze».

Data la novità del documento, presento, per comodità del lettore, una traduzione italiana del testo, non senza peraltro la precisazione che, considerata la pregnanza semantica di alcune espressioni e l'oscurità di certe formulazioni, specie nelle disposizioni finanziarie conclusive, essa deve essere letta anche alla luce del commento dello Stroud:

Sotto l'arcontato di Socratide (374/3 a.C.). Legge sulla dodicesima sul grano delle isole. (*vacat*) Agirrio presentò la mozione. Affinché vi sia

¹ R.S. Stroud, *The Athenian Grain-Tax Law of 374/3*, «Hesperia», Suppl. 29 (1998). Una recensione al volume, ad opera di P.J. Rhodes, è già uscita nella rivista elettronica «BMCR» 99.3.13.

per il *démos* una scorta di grano pubblico, si appaltino la dodicesima riscossa a Lemno, Imbro e Sciro e la cinquantesima sul grano (oppure, secondo l'interpretazione dello Stroud, «si appaltino la dodicesima prelevata a Lemno, Imbro e Sciro e la cinquantesima cosicché siano riscosse in grano»). Ciascuna «porzione» (μερίς) sarà di 500 medimni, 100 di grano e 400 di orzo. L'appaltatore trasferirà il grano fino al Pireo a suo rischio, trasporterà il grano fino alla «città» (ἄστυ) a proprie spese e ammuccierà il grano nell'*Aiákeion*. La *pólis* metterà a disposizione l'*Aiákeion* asciutto e munito di porta. L'appaltatore peserà il grano per la *pólis* entro trenta giorni dopo averlo trasportato in città a proprie spese. Dopo che l'avrà portato fino alla città, la *pólis* non esigerà affitto (per l'*Aiákeion*) dagli appaltatori. L'appaltatore peserà il grano al peso di un talento per cinque *bektéis* e peserà l'orzo al peso di un talento per medimno, secco e puro dal loglio, riempiendo il recipiente (σήκωμα; cfr. M. Guarducci, *Epigrafia greca*, II, Roma 1969, pp. 469-472) fino all'orlo (?), come fanno gli altri mercanti. L'appaltatore non effettuerà un pagamento iniziale (προκαταβολή), ma verserà 20 dracme per «porzione» a titolo di tassa sulla vendita e di compenso per l'araldo (il banditore d'asta). L'appaltatore fornirà due garanti solvibili per «porzione» che siano stati approvati dalla *boulé*. La «porzione» pari a 3.000 medimni, e cioè sei uomini (appaltatori), costituirà una simmoria. La *pólis* esigerà dalla simmoria il grano sia da ciascuno (singolarmente) sia (collettivamente) da tutti coloro che partecipano alla simmoria, fino a quando non abbia ricevuto quanto le spetta. Il *démos* elegga dieci uomini tra tutti gli Ateniesi in occasione dell'assemblea in cui eleggono gli strateghi, i quali facciano da «curatori del grano». Questi, dopo aver fatto pesare il grano secondo le disposizioni, lo vendano nell'*agorá*, quando sembri opportuno al *démos*. Non sia lecito (al *démos*) votare la vendita (del grano) prima del mese di *Anthesteriôn*. Il *démos* fissi il prezzo del grano e dell'orzo, a quanto bisogna che i magistrati eletti lo vendano. Gli appaltatori della dodicesima depositino il grano (nell'*Aiákeion*) prima del mese di *Maimakteriôn*. Gli eletti dal *démos* prendano cura che il grano venga consegnato nel tempo stabilito. Dopo aver venduto il grano i magistrati eletti presentino il rendiconto nell'assemblea e si presentino essi (davanti a questa) portando il denaro e siano i proventi del (la vendita del) grano destinati alle spese militari. Gli apodecti «assegnino» il deposito iniziale (προκαταβολή) derivante dalle isole e, della cinquantesima, quanto l'anno scorso venne ricavato dai due decimi. Che questo per il presente confluisca nell'amministrazione generale (διοίκησις), ma in futuro i due decimi non siano tolti dal denaro versato [e siano quindi destinati anch'essi alla cassa militare].

La legge, che porta alle ll. 3-4 il titolo di νόμος περὶ τῆς δωδεκάτης τοῦ σίτου τῶν νήσων, riguarda quindi le procedure messe in atto

per l'appalto della riscossione di una «dodicesima», una tassa di cui non si aveva altrimenti notizia ², sul grano (σίτος) delle isole di Lemno, Imbro e Sciro, che sappiamo ritornarono in possesso di Atene con la pace di Antalcida del 387/6 (Xen. *Hell.* 5,1,31). Parallelamente viene in due occasioni (ll. 5-7 e 55-57) menzionata un'ulteriore tassa, denominata πεντηκοστή σίτου ο, secondo l'interpretazione proposta dall'editore, ma forse meno plausibilmente, soltanto πεντηκοστή, che sembra peraltro avere rilevanza tutto sommato marginale nell'economia del provvedimento. In quanto segue ci si occuperà quindi principalmente della δωδεκάτη.

Le disposizioni contenute nella legge possono essere così sintetizzate: dopo il prescritto, in cui compare la menzione dell'arconte, l'intitolazione del νόμος e il nome del proponente ³, ma in cui manca ogni riferimento ai nomoteti o alla procedura di approvazione della mozione ⁴, fanno seguito, motivate dall'obiettivo di garantire al *dēmos* un'adeguata scorta di grano pubblico (ll. 5-6: ὅπως ἂν τῶι δήμωι σί[τ]ος ἦ ἐν τῶι κοινῶι), le seguenti clausole: *a*) ordine di procedere all'appalto della dodicesima riscossa ἐν Λήμνωι καὶ Ἰμβρῶι καὶ Σκῶρω[ι] e della πεντηκοστή σίτου (ll. 6-8); *b*) definizione, introdotta senza preambolo alcuno, di μερίς in termini di una quantità fissa di grano (100 medimni) e orzo (400 medimni) (ll. 8-10); *c*) obbligo per

² Una tassa nella misura di un dodicesimo era anzi del tutto sconosciuta per Atene (una ricerca di δωδεκάτ- condotta sul PHI CD ROM #7 rivela che il termine ricorre nelle iscrizioni attiche pressoché esclusivamente in formule di datazione, con riferimento al giorno della pritania, al giorno del mese ο, più tardi, al numero della pritania, oppure, nell'ambito di inventari o rendiconti finanziari, in enumerazioni di σταθμοί, ῥυμοί o serie di oggetti sacri); essa è invece attestata, per Iaso, nella forma di una tassa sulla vendita del vino, da un decreto onorario recentemente ripubblicato, con l'aggiunta di numerosi frammenti, da G. Pugliese Carratelli, *Decreti di Iasos in onore di giudici stranieri*, «RAL» 44 (1989) [1991], nr. 1, pp. 47-51 = SEG 41,929, ll. 3-5: καὶ πόρο]ι ὑπάρχω[σ]τ]ιν οἱ ἀποδεδεγμένο[ι] τοῖς νε]ωποῖαις καὶ εἰς τὰ λοιπὰ δαπανή]ματα πλὴν τοῦ περιγινομένου [ἀπὸ] τῆς δωδεκάτης τοῦ πωλ]ηθέντος οἴνου (cfr. anche BE 1992, nr. 443).

³ Sul noto personaggio di Agirrio (J.S. Traill, *Persons of Ancient Athens*, I, Toronto 1994, nr. 107660) si veda l'esautiva discussione di Stroud, pp. 16-25.

⁴ Si veda per confronto la legge di Nicofonte sul δοκιμαστής (R.S. Stroud, *An Athenian Law on Silver Coinage*, «Hesperia» 43 [1974], pp. 157-188 = SEG 26,72) approvata soltanto un anno prima (375/4); ulteriore bibliografia in M. Dreher, *Hegemon und Symmachoi. Untersuchungen zum Zweiten Athenischen Seebund*, Berlin - New York 1995, pp. 90-106; e, ora, T.J. Figueira, *The Power of Money. Coinage and Politics in the Athenian Empire*, Philadelphia 1998, pp. 536-547.

l'appaltatore di provvedere al trasporto del σῖτος dalle isole al Pireo e da qui all'*Aiákeion* a suo rischio e a sue spese (ll. 11-15); *d*) obbligo per la città di mettere gratuitamente a disposizione per la conservazione del grano l'*Aiákeion*, στέγον καὶ τεθυρωμένον, «in condizione tale da essere asciutto (munito di tetto) e munito di porta» (ll. 15-21); *e*) prescrizioni minute sulle modalità con cui si dovrà procedere alla pesatura del grano e dell'orzo (ll. 21-27), operazione da effettuarsi entro trenta giorni dopo l'immagazzinamento nell'*Aiákeion* (ll. 16-18); *f*) esenzione dell'appaltatore dalla προκαταβολή (cfr. Suid. e Phot., s.v. προκαταβολή καὶ προσκαταβόλημα) e contemporaneo obbligo di effettuare un pagamento fisso di 20 dracme per «porzione» a titolo di ἐπόνια e κηρύκεια (ll. 27-29); *g*) obbligo per l'appaltatore di fornire due garanti approvati dalla *boulé* per ciascuna «porzione» (ll. 29-31); *h*) disposizioni relative alla possibilità per gli appaltatori di formare simmorie (ll. 31-36); *i*) elezione di una commissione di dieci ἐπιμεληταὶ τοῦ σίτου e regolamentazione delle procedure per la vendita a prezzo politico del grano pubblico così accumulato (ll. 36-51); *l*) obbligo per i «curatori del grano» di presentare all'assemblea il rendiconto finanziario della propria gestione e di «consegnare» al *dēmos* il ricavato della vendita, destinato alla «cassa militare» (ll. 51-55); *m*) norme transitorie volte a regolare la fase precedente all'entrata in vigore della legge (ll. 55-61).

Il *nómos*, in cui si rileva l'assenza delle consuete disposizioni finali per la «pubblicazione» epigrafica del documento, pare pertanto consistere, nel suo nucleo centrale, di due ampie sezioni, di cui la prima (ll. 6-36) si occupa nel dettaglio dei rispettivi obblighi degli appaltatori e, per parte sua, della *pólis* in relazione alle quantità, alla qualità, al trasporto e all'immagazzinamento dei frutti della δωδεκάτη che gli appaltatori si impegnavano a versare alla città, la seconda (ll. 36-55) delle modalità secondo cui doveva essere effettuata, sotto il controllo di una commissione di dieci, appositamente eletta, la vendita del grano pubblico depositato nell'*Aiákeion*. Se la seconda sezione viene ad arricchire e integrare il *dossier* di testi che fanno luce sul tema del σῖτος δημόσιος e sui modi della sua amministrazione⁵, rivelando tra le altre cose come Atene avesse iniziato una poli-

⁵ Si vedano in proposito i recenti lavori, con ampi riferimenti alla precedente bibliografia, di U. Fantasia, *Distribuzioni di grano e archivi della «polis»: il caso di Samo*

tica di intervento attivo nel settore dei rifornimenti granari prima di quanto si supponesse ⁶, è soprattutto la prima, relativa alla «dodicesima», a contenere i maggiori elementi di novità e a porre agli studiosi una serie del tutto inattesa di problemi. L'esistenza di regolari forme di tassazione diretta ad Atene era infatti sconosciuta e, anche dopo l'esaustivo commento dello Stroud, rimane sotto questo rispetto ancora da fare luce sul significato del nuovo apporto di conoscenze fornito dal documento e sui meccanismi di riscossione della tassa.

I

Il primo punto da chiarire è naturalmente se veramente ci troviamo qui di fronte ad una tassa sul raccolto. La formula τὴν δωδεκάτην πωλ[εῖ]ν τὴν ἐν Λήμνῳ καὶ Ἰμβρῳ καὶ Σκύρω[ι] delle ll. 6-7 trova infatti un esatto parallelo nell'analogo espressione [τοὺς δὲ πωλητὰς τῆ]ν πεντηκοστὴν πωλεῖν τὴν ἐν τῆ[ι] Νέᾳ di SEG 18,13 (= C.J. Schwenk, *Athens in the Age of Alexander. The Dated Laws and Decrees of «the Lykourgan Era», 338-322 B.C.*, Chicago 1985, nr. 17, pp. 81-94 = *Agora XIX*, L 7, pp. 183-185), ll. 11-12, dove oggetto dell'appalto è la πεντηκοστή riscossa in un distretto denominato ἡ Νέα, verisimilmente identificabile con una parte del territorio di Oropo ⁷. Il

(pp. 204-228), e L. Migeotte, *Les ventes de grain public dans les cités grecques aux périodes classique et hellénistique* (pp. 229-246), in C. Moatti (éd.), *La mémoire perdue*, Rome 1998.

⁶ Tolta la nostra iscrizione, la prima sicura attestazione di una carica pubblica con competenze nel settore dei rifornimenti di grano, in questo caso quella di σιτώνης, è in Dem. 18,248 (vd. anche [Plut.] *Mor.* 851A-B). Su Dem. 20,33 e sul problema in generale cfr. U. Fantasia, *Il grano di Leucone e le finanze di Atene. Nota a Demostene*, 20,33, «ASNP» 17 (1987), pp. 89-117; utile anche P. Garnsey, *Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World*, Cambridge 1988, in part. 134-149. Sul fondo dei σιτωνικά attestato da IG II² 1628, ll. 339-452; 1629, ll. 859-975; 1631, ll. 7-15, vd. L. Migeotte, *Le pain quotidien dans les cités hellénistiques. À propos des fonds permanents pour l'approvisionnement en grain*, «CCG» 2 (1991), p. 24 con n. 16; M. Faraguna, *Atene nell'età di Alessandro. Problemi politici, economici, finanziari* (Mem. Mor. Acc. Lincei, s. 9, v. 2, fasc. 2), Roma 1992, p. 384.

⁷ La localizzazione delle Νέα è una delle questioni aperte degli studi degli ultimi decenni per il momento destinate a rimanere irrisolte. Ciò che è sicuro, considerata l'entità tutt'altro che trascurabile dell'affitto ottenuto per essa (4.100 dracme), è che doveva trattarsi di un tratto di territorio di una certa ampiezza. Se si lasciano da parte le improbabili identificazioni proposte per esso da M.K. Langdon, *An Attic Decree Con-*

Lewis, nell'*editio princeps* dell'iscrizione, aveva prospettato la possibilità che tale «cinquantesima» dovesse essere interpretata come tassa sul prodotto⁸; la sua proposta non resse tuttavia alla critica del Robert il quale rilevava che, secondo la lettera del testo, «la πεντηκοστή n'est pas levée précisément "sur la Néa" (τῆς Νέας), mais "dans la Néa", ἐν τῇ Νέᾳ» e, identificata quest'ultima con Oropo, concludeva di conseguenza che la *pentekosté* non poteva che essere la tassa comunemente riscossa dalle *póleis* sulle merci in entrata e in uscita⁹. La nuova legge ci costringe inaspettatamente ad attenuare la portata dell'obiezione linguistica del Robert. Fermo restando che ogni documento rappresenta un caso a sé, e come tale deve essere analizzato, essa non vale infatti per il νόμος proposto da Agirrio, la cui intitolazione νόμος περὶ δωδεκάτης τοῦ σίτου τῶν νήσων (ll. 3-4) rivela,

cerning Oropos, «Hesperia» 56 (1987), pp. 47-58 (cfr. BE 1988, nr. 349), e da O. Hansen, *On the Site of «Nea»*, «Eranos» 87 (1989), pp. 70-72, il candidato più probabile rimane sempre Oropo (L. Robert, *Sur la loi d'Athènes relative aux Petites Panathénées*, «Hellenica» 11-12 [1960], pp. 189-203; si noti tuttavia che uno degli argomenti utilizzati dallo studioso francese a sostegno della sua identificazione [p. 198 n. 1], e cioè il fatto che gli Ateniesi avrebbero deliberatamente evitato di usare nel linguaggio ufficiale il nome Ὠρωπός non è più valido dopo la pubblicazione di D.M. Lewis, *Dedications of Phialai at Athens*, «Hesperia» 37 [1968], nr. 50, l. 45; e di Langdon, *An Attic Decree Concerning Oropos* cit., pp. 47-58 [= *Agora* XIX, L 8], l. 10 [testo peraltro fortemente integrato]). Se così è, ne consegue che il territorio di Oropo doveva constare delle seguenti parti: a) il santuario di Anfiarao (IG II² 1672, l. 272: ἡ ἐπὶ Ἀμφιαράου); b) il distretto montagnoso (τὰ ὄρη τὰ ἐν Ὠρωπῷ) assegnato alle tribù ateniesi (Hyp. 3,16; *Agora* XIX, L 8); c) la Néa del cui affitto si occupava SEG 18,13. Quanto alla collocazione cronologica di quest'ultima iscrizione, va rilevato che se la tesi di D. Knoepfler, *Adolf Wilhelm et la pentètèris des Amphiaraiia d'Oropos. Réexamen de A.P. LIV 7 à la lumière du catalogue IG VII 414 + SEG I 126*, in M. Piérart (éd.), *Aristote et Athènes*, Fribourg 1993, pp. 295 con n. 50 (cfr. anche Idem, *Une paix de cent ans et un conflit en permanence: étude sur les relations diplomatiques d'Athènes avec Érétrie et les autres cités de l'Eubée au IV^e siècle av. J.-C.*, in Ed. Frézouls - A. Jacquemin [éds.], *Les relations internationales*, Strasbourg-Paris 1995, p. 360 e n. 190), secondo cui Oropo sarebbe ritornata in possesso di Atene per opera di Alessandro, e non di Filippo, soltanto nel 335, può essere accettata, la data più probabile tra quelle proposte diventa il 335/4.

⁸ D.M. Lewis, *Law on the Lesser Panathenaia*, «Hesperia» 28 (1959), pp. 243-244 (rist. in Idem, *Selected Papers in Greek and Near Eastern History* [ed. P.J. Rhodes], Cambridge 1997, pp. 258-259).

⁹ Robert, *Sur une loi d'Athènes* cit., pp. 193-200, in part. 193, da cui la citazione. Sulla πεντηκοστή cfr., in generale, J. Vélissaropoulos, *Les nauclères grecs*, Genève-Paris 1980, pp. 207-210.

senza lasciare spazio al dubbio, come la dodicesima dovesse gravare sul grano *delle isole*.

Tale constatazione non è per noi priva di conseguenze. La natura stessa del provvedimento, esplicitamente definito come νόμος¹⁰, dimostra infatti che le norme del documento erano state concepite come permanenti e che non ci troviamo pertanto di fronte a misure straordinarie o, in linea di principio, di breve durata. La prima inevitabile conclusione è quindi che il *sítos* prodotto nelle tre isole era soggetto ad un'imposta diretta nella misura di un dodicesimo.

Cruciale diventa pertanto la questione dello statuto di coloro che erano soggetti alla δωδεκάτη. Secondo la dottrina comunemente accettata le tre isole sarebbero state, dopo il 387, abitate da cleruchi ateniesi la cui denominazione, nei documenti ufficiali, appare essere stata, ad esempio con riferimento a Lemno, quella di ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων τῶν ἐν Μυρίναι (IG XII 8,3, ll. 4-5) oppure ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων ὁ ἐν Μυρίναι οἰκῶν (IG XII 8,4, ll. 1-2) nel caso di Mirina, e, sebbene qui si possa soltanto portare l'esempio di testi fortemente integrati o tardi, di ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων (ὁ oppure τῶν) ἐν Ἡφαιστία (IG XII 8,15, ll. 5-6; IP² 672, ll. 29 e 37; SEG 12,399) in quello di Efestia¹¹. Gli studiosi devono peraltro oggi confrontarsi anche con un'altra proposta di esegesi. In uno studio recente N. Salomon, nell'ambito di un riesame complessivo della natura e delle funzioni delle cleruchie ateniesi nel V e IV secolo, ha infatti sostenuto che tali formule si riferirebbero non ai cleruchi, bensì al *démos* delle comunità locali, dotate di una propria organizzazione e di una certa autonomia amministrativa, cui, in un qualche momento, forse proprio nel 387, era stata elargita la cittadinanza ateniese; da queste comunità andrebbero poi distinti i cleruchi, il cui insediamento, con esclusive funzioni di φυλακῆ e in linea di principio non permanente, sarebbe stato incompatibile con stabili forme organizzative e, di fatto, impossibile in assenza di una comunità locale cui appoggiarsi¹². Ne

¹⁰ Sulla distinzione tra νόμος e ψήφισμα nell'Atene del IV secolo cfr. M.H. Hansen, *The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes*, Oxford 1991, pp. 165-177.

¹¹ J. Cargill, *Athenian Settlements of the Fourth Century B.C.*, Leiden - New York - Köln 1995, pp. 59-66; cfr. anche F. Gschnitzer, *Abhängige Orte im griechischen Altertum*, München 1958, pp. 102-103.

¹² N. Salomon, *Le cleruchie di Atene*, Pisa 1997 (cfr. J. Roy, «CR» 49 [1999], pp. 153-154).

discenderebbe che Lemno, e come Lemno, anche Sciro e Imbro, avrebbero costituito innanzitutto possedimenti stabili abitati da Ateniesi naturalizzati, come tali iscritti nei demi e nelle tribù attiche, con uno statuto in tutto e per tutto simile a quello di Salamina¹³, su cui, a fini di protezione militare, poteva poi essere innestato uno stanziamento di cleruchi.

Tale proposta, per quanto fondata su un esame della documentazione acuto e per certi aspetti convincente¹⁴, rimane tuttavia alquanto ipotetica. Essa deve infatti presupporre un provvedimento di «naturalizzazione» degli abitanti delle tre isole per il quale non esistono riscontri nelle fonti¹⁵ e che avrebbe posto problemi pratici non trascurabili per la sua attuazione. Il conferimento della cittadinanza, che, secondo la legge citata da [Dem.] 59,89, era di norma legato all'acquisizione da parte del beneficiario di particolari meriti di fronte al *démos* ateniese (μη ἐξεῖναι ποιήσασθαι Ἀθηναίων, ὃν ἂν μη δι' ἀνδραγαθίαν εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων ἄξιον ἦ γενέσθαι πολίτην) e che rimase in tutto il IV sec. un atto altamente onorifico, comportava infatti quanto meno l'iscrizione in una tribù e in un demo¹⁶

¹³ Il caso ugualmente anomalo della posizione di Salamina nello stato ateniese è ora esaustivamente analizzato da M.C. Taylor, *Salamis and the Salaminioi. The History of an Unofficial Athenian Demos*, Amsterdam 1997; cfr. anche Salomon, *Le cleruchie di Atene* cit., pp. 193-196. Degno di nota è che in IG II² 30, in seguito ripubblicata con l'aggiunta di nuovi frammenti da R.S. Stroud, «Hesperia» 40 (1971), nr. 23, pp. 162-173 (= *Agora* XIX, L 3), il decreto molto frammentario che, dopo la pace di Antalcida e la restituzione delle isole ad Atene, presumibilmente disponeva l'invio di cleruchi ateniesi a Lemno (vd. *infra*), figuri, alla l. 34, in un contesto non ricostruibile, l'espressione [καθάπερ τοῖς ἐς Σαλαμῖνα]. Analogamente, in IG II² 1672, ll. 263-279 e 297-298, la celebre lista delle ἀπαρχαὶ versate alle Dee eleusine nel 329/8, la lista delle quote di cereali fornite dalle tribù attiche è seguita dai quantitativi inviati da Drymos, Salamina e dalle isole di Sciro, Lemno (Mirine e Efestia) e Imbro. L'esistenza di un Ἀθηναίων ὁ δῆμος ὁ ἐν Σαλαμῖνι è attestata da IG II² 3206 (*ante a.* 318 secondo il Kirchner; sul problema della datazione di questa iscrizione vd. Taylor, *Salamis and the Salaminioi* cit., p. 173 n. 108).

¹⁴ Essa è definita «séduisante» da Ph. Gauthier, BE 1998, nr. 146.

¹⁵ Come appare dalle pp. 76-81 l'autrice oscilla nella collocazione cronologica del provvedimento posto ora nella seconda metà del V sec. ora nel 387.

¹⁶ Nel caso della concessione della πολιτεία ai Plateesi e ai Sami non viene fatta menzione della fratria (vd. M.J. Osborne, *Naturalization in Athens*, III-IV, Brussel 1983, pp. 181-183). Sul significato di tale esclusione da ultima C. Bearzot, *Ancora sui Plateesi e le fratrie di Atene*, in L. Crisuolo - G. Geraci - C. Salvaterra (a cura di), *Simblos. Scritti di storia antica* II, Bologna 1997, pp. 43-60, con ampia rassegna e discussione della

e anche nei pochi casi attestati di naturalizzazione di gruppo il privilegio, per potere avere effetto e non rimanere soltanto teorico, implicava la presenza fisica dell'onorato ad Atene e la sua precisa volontà di usufruire della concessione. In termini più generali, la stessa natura della nozione di πολιτεία, in cui l'aspetto della partecipazione attiva alla vita pubblica della comunità politica (μετέχειν τῆς πόλεως; Lys. 6,48; Arist. *Ath. Pol.* 26,4) trascendeva l'astratto contenuto giuridico delle prerogative ad essa legate, mi sembra di per sé opporsi all'ipotesi di una estensione indiscriminata della cittadinanza ateniese ai Lemni e agli abitanti delle altre isole, per quanto questi potessero essere sentiti come affini per comunanza di origine, lingua e costumi (Thuc. 7,57,2: τῆ αὐτῆ φωνῆ καὶ νομίμοις ἔτι χρώμενοι Λήμνιοι καὶ Ἴμβριοι)¹⁸.

A ciò si aggiunge il fatto che per sostenere la sua tesi, che come abbiamo detto mira a fornire una chiave interpretativa per il fenomeno delle cleruchie nelle sue generalità, N. Salomon fa giustamente ricorso al maggior numero possibile di casi paralleli e analogie; ma casualmente proprio uno di questi, quello di Samo, giunge ora a indebolire considerevolmente il fondamento della teoria. Secondo questa bisognerebbe infatti distinguere tra il corpo civico dell'isola, costituito dai Sami cui era stata concessa alla fine del V sec. la cittadinanza ateniese e cui si farebbe riferimento nei documenti ufficiali con la formula di ὁ δῆμος (Ἀθηναίων) ὁ ἐν Σάμῳ (IG II² 416, ll. 4-5;

precedente bibliografia. Cfr. anche K. Kapparis, *The Athenian Decree for the Naturalisation of the Plataeans*, «GRBS» 36 (1995), pp. 359-378.

¹⁷ Su questo punto, e sul carattere fondamentalmente esclusivo della città greca, si vedano le considerazioni di Ph. Gauthier, «*Générosité romaine et «avarice» grecque: sur l'octroi du droit de cité*», in *Mélanges d'histoire ancienne offerts à William Seston*, Paris 1974, pp. 207-215; Idem, *La citoyenneté en Grèce et à Rome: participation et intégration*, «*Ktèma*» 6 (1981), pp. 167-179; R.K. Sinclair, *Democracy and Participation in Athens*, Cambridge 1988, pp. 24-27; Ph. Manville, *The Origins of Citizenship in Ancient Athens*, Princeton 1990, pp. 4-7 e 35-54. *Contra*, per una visione «aperta» della comunità politica ateniese, si veda ora E.E. Cohen, *The «Astoi» of Attika: Nationality and Citizenship in Athens*, in G. Thür - J. Vélissaropoulos-Karakostas (eds.), *Symposion 1995*, Köln-Weimar-Wien 1997, pp. 57-95.

¹⁸ La migliore analisi del passo tucidideo rimane quella di V. Ehrenberg, *Thucydides on Athenian Colonization*, «*CPh*» 47 (1952), pp. 146-149 (rist. in *Polis und Imperium*, Zürich-Stuttgart 1965, pp. 250-253); cfr. anche A.J. Graham, *Colony and Mother City in Ancient Greece*, Chicago 1983², pp. 182-184.

1437, ll. 20-21; 1440, l. 24; 1443, l. 89; SIG³ 276A [= SEG 18,200]; 276B [= SEG 18,202]; SEG 18,201 [su questi ultimi testi cfr. Cargill, *Athenian Settlements* cit., pp. 229-232]; IG II² 3207, ll. 20-21; ecc.), e i cleruchi impiantati da Atene, a fini di difesa militare, sulla comunità locale ¹⁹. La recente pubblicazione da parte di K. Hallof e Chr. Habicht del primo documento contenente una lista dei buleuti (in numero di 250) e dei magistrati (arconti, strateghi, segretari, ecc.) della comunità samia al tempo dell'occupazione ateniese, databile in un anno vicino al 350 ²⁰, ci costringe peraltro a rivedere, per lo meno in questo caso, la proposta. Qualora infatti questa fosse corretta, i nomi dei buleuti e dei magistrati presenti nell'iscrizione dovrebbero potersi identificare come quelli dei Samî naturalizzati che costituivano il «*dêmos* (degli Ateniesi) a Samo». Di fatto l'analisi prosopografica ha invece evidenziato una situazione diversa perché un numero non trascurabile dei nomi elencati nelle undici colonne del testo può, con diversi gradi di probabilità, essere identificato con personaggi ateniesi altrimenti noti ²¹. Ciò risulta inoltre essere coerente con il fatto che le fonti antiche fanno costantemente e senza apparente eccezione riferimento agli Ateniesi stanziati a Samo con il nome di κληροῦχοι (Aesch. 1,53 e schol. *ad loc.*; Philoch. 328 F 154; Strabo 14,1,18 = C638; Habicht, *Samische Volksbeschlüsse der hellenistischen Zeit*, «MDAI(A)» 72 [1957], nr. 2, pp. 164-169, ll. 9-10 ²²; cfr. anche Arist. *Rhet.* 1384b32-35; Demad. fr. 91, ll. 213-214 De Falco [κληρουχία]) e che secondo la testimonianza di Arist. fr. 611,35 l'occupazione ateniese dell'isola avrebbe portato all'espulsione di tutti i Samî (πάντας ἐξέβαλον) ²³. Più in generale, proprio con la forte enti-

¹⁹ Salomon, *Le cleruchie di Atene* cit., pp. 81-85.

²⁰ K. Hallof - Chr. Habicht, *Buleuten und Beamte der athenischen Kleruchie in Samos*, «MDAI(A)» 110 (1995), pp. 273-303 (cfr. BE 1998, nr. 312).

²¹ Hallof-Habicht, *Buleuten und Beamte* cit., pp. 291-301.

²² Per l'integrazione, ora generalmente accettata, χρήσιμός τε γε]γένηται περὶ τὸν πτόλεμον τὸν πρὸς τοὺς κληροῦχους], con riferimento ai cleruchi ateniesi, cfr. E. Badian, *A Comma in the History of Samos*, «ZPE» 23 (1976), pp. 289-294 (SEG 26,1022).

²³ Al medesimo contesto deve con ogni probabilità essere riferito anche Crater. 342 F 21, su cui si vedano le osservazioni di T.J. Figueira, *Athens and Aigina in the Age of Imperial Colonization*, Baltimore-London 1991, pp. 27-30, in part. 29 n. 59. Che l'espulsione dei Samî dall'isola dovesse essere stata pressoché totale è stato sostenuto da G.T. Griffith, *Athens in the Fourth Century, in Imperialism in the Ancient World* (eds. P.A. Garnsey - C.R. Whittaker), Cambridge 1978, pp. 139-142; G. Shipley, *A History of Sa-*

tà dello stanziamento dei cleruchi inviati da Atene, ora divenuta manifesta alla luce dell'elevato numero dei buleuti, si spiega la ferma determinazione di Atene di opporsi ad ogni costo all'ordine di Alessandro di restituire l'isola agli esuli samî (Diod. 18,8,7)²⁴.

La conclusione cui si perviene è pertanto quella che «il *démos* degli Ateniesi a Samo» deve essere identificato con il corpo dei cleruchi insediati nell'isola e che se si vuole procedere per analogia la medesima situazione dovrà essere assunta anche per Lemno. Tale risultato, che costituisce un ritorno all'opinione tradizionale, lascia peraltro in quest'ultimo caso ancora aperti e irrisolti numerosi problemi che devono essere qui sinteticamente presentati.

Punto di partenza è il fatto che, secondo le fonti, Lemno diviene dopo il 387/6 territorio ateniese: a Xen. *Hell.* 5,1,31 (τὰς δὲ ἄλλας Ἑλληνίδας πόλεις καὶ μικρὰς καὶ μεγάλας αὐτονόμους ἀφεῖναι πλὴν Λήμνου καὶ Ἴμβρου καὶ Σκύρου· ταύτας δὲ ὥσπερ τὸ ἀρχαῖον εἶναι Ἀθηναίων) fanno infatti eco Eschine, che accusa Filippo di attentare alla sovranità di Atene περὶ Λήμνου καὶ Ἴμβρου καὶ Σκύρου, τῶν ἡμετέρων κτημάτων (2,72 e schol. *ad loc.*); Egesippo, che nuovamente enumera le tre isole tra i possedimenti della città su cui Filippo, facendo valere il principio messo in atto per Alonneso, avrebbe potuto teoricamente mettere le mani ([Dem.] 7,4; cfr. anche [Dem.] 59,3; Diod. 16,21,2); e alcuni passi dell'oratoria attica in cui gli abitanti di tali isole sono definiti πολῖται (Dem. 4,34; Hyp. 2 [Lyc.],17). Che l'autorità di Atene su di esse si esercitasse, sul piano militare e amministrativo, anche nella normale prassi quotidiana è inoltre ad es. rivelato, oltre che ovviamente dall'iscrizione qui in esame, dalla carica elettiva dell'ipparco εἰς Λήμνον, eletto con mandato

mos, 800-188 B.C., Oxford 1987, pp. 140-143; Hallof-Habicht, *Buleuten und Beamte* cit., p. 286 n. 7; E. Badian, *The Ghost of Empire. Reflections on Athenian Foreign Policy in the Fourth Century B.C.*, in W. Eder (hrsg.), *Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr.*, Stuttgart 1995, p. 91 n. 26; diversamente J. Cargill, *IG II² and the Athenian Kleruchy on Samos*, «GRBS» 24 (1983), pp. 321-332, la cui posizione risulta peraltro considerevolmente attenuata in Idem, *Athenian Settlements* cit., p. 21 n. 20.

²⁴ Per una lucida sintesi dei dati e dei problemi cfr. ora Chr. Habicht, *Athens from Alexander to Antony*, Cambridge (Mass.) - London 1997, pp. 30-35, ove la bibliografia essenziale.

annuale (Arist. *Ath. Pol.* 61,6; Dem. 4,27; Hyp. 2 [*Lyc.*],17)²⁵, e da B.D. Meritt, «Hesperia» 29 (1960), nr. 33, pp. 25-28 [= *Agora* XIX, P 4], una stele in cui era registrata, con tutta evidenza ad opera dei poleti, una serie di ἀπογραφαί di beni immobili situati in alcune località di Lemno (ll. 7: [... Ὀ]μφοαλί[ι]ας τῆς ἄνω ἀπέγραψεν ἐν Λήμνω[ι ...]; 8: χωρίον ἐν Ὀμφοαλίαι)²⁶.

Ciò che, anche alla luce del parallelo offerto da Samo, rimane problematico sono invece le modalità con cui si giunse all'incorporazione delle isole nel territorio ateniese. A differenza di quanto avviene per Samo il termine κληροῦχοι appare, con riferimento a Lemno, soltanto in un unico testo epigrafico (*Agora* XIX, L 3; cfr. n. 13)²⁷, e tutta la questione deve pertanto vertere sul problema del rapporto tra i cleruchi e la comunità locale dei Lemnî, discendenti dei coloni ateniesi insediatisi nell'isola, come generalmente si ritiene, verso la fine del VI secolo e fedeli alleati di Atene, per quanto soggetti al pagamento del φόρος, durante tutta la guerra del Peloponneso²⁸. Gli studiosi assumono infatti che questi erano troppo numerosi e da troppo tempo stanziati a Lemno (cfr. Xen. *Hell.* 5,1,31: ὥσπερ τὸ ἀρχαῖον) perché Lisandro, nel 405/4, potesse semplicemente espellerli come aveva fatto con i coloni ateniesi altrove (Xen. *Hell.* 2,2,2 e 9)²⁹ e la loro presenza nell'isola all'inizio del IV sec. appare d'altra parte verisimilmente confermata da un passo del *De Pace* di Andocide, in cui, confrontando le condizioni risultanti dal trattato (σπονδαί) imposto da Sparta nel 404 con quelle assai più

²⁵ Si vedano in proposito P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian «Athenaion Politeia»*, Oxford 1981 (1985²), pp. 686-687; e G.R. Bugh, *The Horsemen of Athens*, Princeton 1988, pp. 209-218.

²⁶ Cfr. Cargill, *Athenian Settlements* cit., pp. 194-195.

²⁷ Che i cleruchi in oggetto (ll. 13, 20, 22, 33, 42, 47) fossero veramente in rapporto con Lemno, come presupposto nell'integrazione della l. 4 (πρὸς τὸς [κληροῦχος τὸς οἰκόντας ἐν Λήμνωι]), è rivelato dal frequente ricorrere del nome dell'isola nel testo (ll. 5, 7, 15, 40, 50, 51).

²⁸ Fonti e bibliografia al riguardo in Salomon, *Le cleruchie di Atene* cit., pp. 31-66; cfr. anche Graham, *Colony and Mother City* cit., pp. 174-184; Figueira, *Athens and Aigina* cit., pp. 253-256.

²⁹ Così ad esempio P.A. Brunt, *Athenian Settlements Abroad in the Fifth Century B.C.*, in E. Badian (ed.), *Ancient Society and Institutions. Studies Presented to Victor Ehrenberg on his 75th Birthday*, Oxford 1966, pp. 80-81 (rist. in *Studies in Greek History and Thought*, Oxford 1993, pp. 123-125).

favorevoli previste dalla pace (εἰρήνη) allora – nel 392³⁰ – in discussione, l'oratore sostiene Ἀἴμων δὲ καὶ Ἴμβρον καὶ Σκῶρον τότε μὲν ἔχειν τοὺς ἔχοντας, νῦν δὲ ἡμετέρας εἶναι (3,11-12). Sebbene non vi possa essere certezza assoluta al riguardo, l'esegesi più soddisfacente del passo, che identifica i «possessori» (τοὺς ἔχοντας) delle isole con la popolazione locale³¹, porta ad una duplice deduzione: e cioè, da un lato, che al tempo dei negoziati per la pace le isole dovevano di fatto essere già state ricuperate al controllo ateniese (Andoc. 3,14; Xen. *Hell.* 4,8,1-2 e 15)³²; dall'altro che, qualunque fosse stata la natura del governo stabilito dopo la «liberazione» spartana³³, il ritorno nella sfera di influenza di Atene dovette significare, per lo meno dal 387/6, la perdita dell'autonomia formale. Che cosa accadesse ai Lemni e agli abitanti delle altre isole in tale circostanza costituisce il vero punto oscuro della questione.

È probabile che la posizione dei cleruchi a Lemno fosse oggetto di un decreto ateniese del 387/6 (*Agora* XIX, L 3)³⁴, ma di questo non rimangono che alcuni magri frammenti, i quali consentono soltanto malsicure ipotesi sul contenuto della stele. Ferma restando l'ar-

³⁰ Sulla data dell'orazione cfr. U. Albin, *Andocide. De Pace*, Firenze 1964, pp. 11-13; E. Badian, *The King's Peace*, in M.A. Flower - M. Toher (eds.), *Georgica. Greek Studies in Honour of George Cawkwell*, «BICS», Suppl. 58 (1991), pp. 26-34; cfr. anche M. Edwards, *Andocides*, Warminster 1995, pp. 105-113. L'autenticità del *De Pace* e, con essa, la storicità stessa delle trattative di Sparta per le quali, secondo la tradizione, l'orazione fu composta sono peraltro ora messe in dubbio, con buoni argomenti, da E.M. Harris in un saggio, *The Authenticity of Andocides' 'De Pace'. A Subversive Essay*, di prossima pubblicazione.

³¹ In tal senso Ph. Gauthier, *Les clérouques de Lesbos et la colonisation athénienne au Ve siècle*, «REG» 79 (1966), pp. 72-73 n. 24; Figueira, *Athens and Aigina* cit., pp. 37 e 240 n. 24; Cargill, *Athenian Settlements* cit., pp. 13-14.

³² K.J. Beloch, *Griechische Geschichte*, III.1, Berlin-Leipzig 1922², pp. 78-79; R. Seager, *Thrasybulus, Conon and Athenian Imperialism, 396-386 B.C.*, «JHS» 87 (1967), pp. 102 n. 66; B.S. Strauss, *Athens after the Peloponnesian War. Class, Faction and Policy, 403-386 B.C.*, London-Sidney 1986, pp. 128-129; scettico P. Funke, «Homónoia» und «Arché». *Athen und die griechische Staatenwelt vom Ende des Peloponnesischen Krieges bis zum Königsfrieden (404/3-387/6 v. Chr.)*, Wiesbaden 1980, p. 133 con n. 91. Rimane poi incerto se ciò fosse avvenuto per l'azione diretta di Conone.

³³ Figueira, *Athens and Aigina* cit., p. 37, ritiene probabile per Lemno l'insediamento di una decarchia; più cauto R.S. Stroud, *Inscriptions from the North Slope of the Acropolis I*, «Hesperia» 40 (1971), p. 171.

³⁴ Per la datazione del documento cfr. Stroud, *Inscriptions from the North Slope* cit., p. 169.

bitrarietà del procedimento di chi cerchi di restituire un senso coerente a quanto conservato combinando termini attinti qua e là dai frammenti, alcuni elementi possono tuttavia essere evidenziati. Il primo è che, a giudicare dalla supposta ampiezza delle righe, ci troviamo di fronte ad un monumento in origine di notevoli dimensioni (più di m. 1,30 di altezza, e 0,85-0,90 di larghezza, secondo lo Stroud) che portava un testo complesso di parecchie decine di linee. In esso doveva in particolare essere disciplinato il problema della terra dei cleruchi come conseguenza di una serie di contese territoriali (ll. 23: ἀμφισβητῶν τῆς γῆς ἢ τῆ[ς ...]; 27: ἀμφισβ[η]τῶν) e di confische (ll. 6: ἀπογραφῆ[v]; 7: δημευθῆι τῆς νῦν ἀπογεγραμμέ[νης]). La normativa concerneva inoltre non soltanto case di abitazione, anch'esse dichiarate di proprietà pubblica (l. 14: τῶν οἰκιῶν τῶν δεδημευμένων) e la terra da coltivare (l. 17: ὀπόσῃν δ' αὐτοὶ ἡργάζον[το]), ma anche τὰ ὄρη καὶ τὰ ἀφορίσματα (l. 18), con cui deve forse essere messo in rapporto il termine μίσθωσις della l. 19, e cioè la terra marginale e quella sacra³⁵. Si ha cioè l'impressione che il decreto affrontasse il problema del regime della terra *nel suo complesso*. Particolare importanza sembra inoltre essere attribuita a certi «pagamenti» (ll. 8 e 16), di cui è detto che devono essere effettuati nella nona pritanìa (l. 8), e all'esistenza di debiti verso il δημόσιον (ll. 20-21).

Nell'ambito di un documento in cui vi è una elevata concentrazione di termini giuridici quello potenzialmente più istruttivo è peraltro senza dubbio rappresentato da ἀπογραφῆ. L'ἀπογραφῆ era in primo luogo un inventario, un elenco di beni redatto al fine di consentirne la confisca da parte della πόλις, e quindi per estensione il procedimento messo in atto per giungere alla confisca stessa. Come mettono in luce i lessicografi (*Lex. Seg.* pp. 198-199 Bekker, *s.v. ἀπογραφῆ καὶ ἀπογράψαι*; p. 199, *s.v. ἀπογράφειν*; Harpocr., *s.v. ἀπογραφῆ*), presupposto per essa era che un privato si trovasse illegalmente in possesso di beni appartenenti alla città³⁶. In che modo

³⁵ Per il significato di τὰ ἀφορίσματα vd. Stroud, *Inscriptions from the North Slope* cit., p. 170; M.B. Walbank, *Agora* XIX, p. 168.

³⁶ Si vedano in proposito J.H. Lipsius, *Das attische Recht und Rechtsverfahren*, Leipzig 1905-1915 (rist. an. Hildesheim 1966), pp. 299-308; A.R.W. Harrison, *The Law of Athens*, II: *Procedure*, Oxford 1971, pp. 211-217; K. Hallof, *Der Verkauf konfiszierten*

questo si applicasse al caso di Lemno può soltanto essere oggetto di supposizioni. Nondimeno il fatto che Atene nel 387/6 ufficialmente autorizzasse l'uso di procedure normalmente volte al recupero di proprietà pubbliche rivela che le rivendicazioni su tali beni dovevano fondarsi sull'affermazione di una continuità rispetto alla situazione del V secolo, continuità che appare del resto presupposta anche da Xen. *Hell.* 5,1,31: *ταύτας (scil. Lemno, Imbro e Sciro) δὲ ὡσπερ τὸ ἀρχαῖον εἶναι Ἀθηναίων.*

Se si ritorna al problema del rapporto tra i Lemnî e i cleruchi tale risultato non è per noi privo di implicazioni. Si può infatti con una certa plausibilità dedurre che le «rivendicazioni» ateniesi dovevano essere dirette contro l'illegale occupazione di terra considerata cleruchica da parte degli abitanti dell'isola³⁷. Se fino al 387/6 la presenza di questi ultimi può dunque essere inferita sulla base di indizi, per quanto tenui questi siano, da quel momento essi spariscono invece del tutto dalla documentazione e siamo perciò lasciati di fronte ad una scomoda alternativa:

a) i Lemnî costituiscono una comunità indipendente che vive a fianco dei cleruchi ateniesi. Dal nostro punto di vista una simile ipotesi avrebbe il vantaggio di fornire una spiegazione per una delle clausole della legge proposta da Agirrio (ll. 51-55), in cui viene prescritto che i dieci *epimeletâi* eletti dal *dêmos*, una volta proceduto alla vendita del grano, dovranno darne conto pubblicamente di fronte all'assemblea, non trascurando di esibire in quell'occasione il ricavato dell'operazione, il quale doveva essere assegnato al fondo degli *στρατιωτικά* (*ἐπειδὴν δὲ ἀποδῶνται οἱ αἰρεθέντες τὸν σῖτον, λογισάσθω[ν] ἐν τῷ δήμῳ καὶ τὰ χρήματα ἠκόντων φέροντες εἰς τὸν δῆμον καὶ ἔστω στρατιωτικὰ τὰ ἐκ τῷ σίτῳ γενόμενα*). Qualora si ammettesse infatti che la «dodicesima» doveva gravare sui Lemnî, e non sui cleruchi, si potrebbe anche capire il perché di una cerimonia di consegna dei *χρήματα* così plateale e che potrebbe in qualche modo ricordare la processione annuale con cui nel V secolo gli allea-

Vermögens vor den Poleten in Athen, «Klio» 72 (1990), pp. 405-407 e 415-419. Un puntuale esame della casistica è in R. Osborne, *Law in Action in Classical Athens*, «JHS» 105 (1985), pp. 44-47 e 54-55.

³⁷ In tal senso Stroud, *Inscriptions from the North Slope* cit., pp. 170-171; Salomon, *Le cleruchie di Atene* cit., pp. 142-145 (cfr. anche SEG 42,87).

ti portavano il loro tributo alla città egemone (Isocr. 8,82: ἐψηφίσαντο τὸ περιγιγνόμενον ἐκ τῶν φόρων ἀργύριον διελόντες κατὰ τάλαντον εἰς τὴν ὀρχήστραν τοῖς Διονυσίοις εἰσφέρειν ἐπειδὰν πλήρες ἦ τὸ θέατρον· καὶ τοῦτ' ἐποίουν ... ἐπιδεικνύοντες τοῖς μὲν συμμάχοις τὰς τιμὰς τῆς οὐσίας αὐτῶν ὑπὸ μισθωτῶν εἰσφερομένας κτλ.)³⁸. Gli elementi invocabili a sostegno di tale interpretazione sono tuttavia assai fragili: tolti alcuni testi sui quali i dubbi manifestati dal Cargill mi sembrano del tutto condivisibili³⁹, essi si riducono di fatto ad un'unica iscrizione, datata approssimativamente al 300 a.C., contenente un catalogo di mercenari, IG II² 1956, in cui alle ll. 91-93 compaiono i nomi di due personaggi preceduti dall'etnico Λήμνιοι⁴⁰. Questo può tuttavia essere agevolmente spiegato alla luce degli eventi dei decenni immediatamente a cavallo tra il IV e il III secolo che videro le isole di Lemno, Imbro e Sciro a più riprese sottratte al controllo di Atene e quindi formalmente indipendenti⁴¹. Di fronte alla pressoché totale assenza di indizi positivi, va invece rilevata l'insistenza delle fonti nel presentare le isole come possedimenti «degli Ateniesi» (vd. *supra*). Dalla celebre lista delle ἀπαρχαὶ inviate al santuario di Eleusi (IG II² 1672, ll. 263-279 e 297-298), anche tenuto conto delle più volte rilevate difficoltà di utilizzarne a fini statistici i dati numerici⁴², emerge inoltre, attraverso il confronto tra le quote di grano e orzo rispettivamente delle tribù attiche e delle isole, che il territorio controllato dai cleruchi ateniesi di Mirina e Efestia doveva

³⁸ Su questo passo cfr. A.E. Raubitschek, *Two Notes on Isocrates*, «TAPhA» 72 (1941), pp. 356-362; B. Smarczyk, *Untersuchungen zur Religionspolitik und politischen Propaganda Athens im Delisch-Attischen Seebund*, München 1990, pp. 155-167.

³⁹ *Athenian Settlements* cit., pp. 67-69. Riguardo a IG II² 492, il riesame dei frammenti da parte di A. Wilhelm, *Attische Urkunden V*, «SAAW» 220 (1942), nr. 63, pp. 175-183 (rist. in *Akademieschriften zur griechischen Inschriftenkunde [1895-1951]*, I, Leipzig 1974, pp. 791-799), esclude per la l. 5 la precedente proposta di lettura: [περὶ τὸν δῆμον τῶν Ἀθηναίων καὶ Λημ[iv.] (cfr. Kirchner *ad loc.*); vd. anche Osborne, *Naturalization in Athens*, III-IV, cit., T 83, pp. 79-80.

⁴⁰ Cfr. M. Launey, *Recherches sur les armées hellénistiques*, Paris 1949-1950 (1987²), I, pp. 67-69. Per una lista, estremamente esigua, di Λήμνιοι residenti ad Atene vd. ora M.J. Osborne - S.G. Byrne, *The Foreign Residents of Athens*, Leuven 1996, pp. 144-145.

⁴¹ Cfr. K. Friedrich, IG XII 8, pp. 3-4; Cargill, *Athenian Settlements* cit., pp. 42-58; Habicht, *Athens from Alexander to Antony* cit., pp. 60-87 e 130. Quest'ultimo studioso (pp. 84-85) data in particolare la nostra iscrizione agli anni compresi tra il 301 e il 295.

⁴² Si vedano in proposito le osservazioni di Stroud, pp. 32-37, con ampia rassegna della precedente letteratura.

essere di grande estensione, ciò che rende l'ipotesi di una comunità lemnia insediata a fianco di quella ateniese del tutto improbabile ⁴³.

b) Vi era a Lemno un'unica comunità formata dai cleruchi, sia che questi fossero ancora quelli di V secolo ⁴⁴ o di nuova immissione ⁴⁵, e dai membri di quella che al tempo della Lega delio-attica era stata una *pólis* alleata e soggetta al tributo ⁴⁶. Per quanto una simile ipotesi sia quella che sembra meglio dar conto dell'immagine «unitaria» suggerita per Lemno dalle fonti di IV secolo, questo non deve tuttavia oscurare il fatto che le modalità e il momento in cui si giunse all'integrazione dei due gruppi non possono essere soddisfacentemente chiariti. Il Brunt, sulla base del presupposto che i coloni nel V secolo mantenevano la cittadinanza di origine e considerando *a posteriori* la fusione dei due gruppi come l'esito naturale della storia della comunità dell'isola, cerca di capovolgere la questione chiedendosi invece per quale ragione «Athens had exacted any tribute from Lemnos and Imbros in the fifth century, at least after sending cleruchs to the islands, whereas in the fourth century all Lemnians and Imbrians ranked as cleruchs» (*loc. cit.*), e ipotizzando che ciò fosse dovuto al filomedismo del 480. Il problema, nonostante questa brillante soluzione dialettica, però rimane e i dubbi espressi da N. Salmon sulla dottrina comunemente accettata, nonostante i rilievi critici sopra espressi, mi sembrano pertanto pienamente giustificati.

Questa lunga e in parte inconcludente discussione termina pertanto in un'aporia. Essa ci consente nondimeno di acquisire un risultato che, per quanto formulato in termini negativi, non è per noi privo di significato. L'averne infatti escluso, per Lemno e, per estensione, forse anche per Imbro, la presenza di una comunità locale coesistente con quella dei cleruchi ateniesi porta infatti a concludere

⁴³ Da IG XII 8,4 apprendiamo che il *démos* degli Ateniesi di Mirina aveva a sua volta donato un *χωρίον* ai Χαλκιδέες οἱ ἐν Μυρίνῃ οἰκοῦντες; cfr. in proposito Cargill, *Athenian Settlements* cit., pp. 68-69.

⁴⁴ Così M.H. Hansen, *Demography and Democracy*, Herning 1986, p. 70.

⁴⁵ Come gli studiosi generalmente ammettono sulla base di *Agora* XIX, L 3; cfr. Cargill, *Athenian Settlements* cit., p. 14.

⁴⁶ Questa è la soluzione adottata da Gschnitzer, *Abhängige Orte im griechischen Altertum* cit., pp. 100 e 110; Brunt, *Athenian Settlements Abroad* cit., pp. 80-81 (= 123-124); Figueira, *Athens and Aigina* cit., p. 239.

che la «dodicesima» della nostra iscrizione doveva gravare proprio su questi ultimi. Questo fatto è di per sé in qualche misura sorprendente e deve ora essere considerato in dettaglio.

La necessità di uno studio sistematico che raccolga tutte le fonti attestanti l'esistenza di un'imposizione diretta *regolare* all'interno delle città greche e che porti ad una più articolata formulazione della dottrina, risalente al Boeckh, secondo cui simili forme di tassazione sarebbero state incompatibili con la «libertà» del πολίτης⁴⁷, è stata a più riprese espressa, soprattutto in tempi recenti, dagli studiosi⁴⁸ ed è verisimile che esso potrà portare ad un significativo arricchimento delle nostre conoscenze in materia di finanze greche⁴⁹. Nel caso specifico di Atene, quello complessivamente meglio noto, le possibilità di giungere ad una revisione seppure parziale del quadro tradizionale⁵⁰ mi sembrano peraltro per ora piuttosto ridotte, seb-

⁴⁷ A. Boeckh, *Die Staatsbausbaltung der Athener*, I, Berlin 1886³, p. 367: «In Athen und gewiß in allen übrigen hellenischen Freistaaten erhob man keine unmittelbare Steuer von Eigenthum ...; eine regelmässige Grundsteuer oder Zehnten (δεκάτη) gab es in Freistaaten nicht».

⁴⁸ A cominciare da G. Busolt, *Griechische Staatskunde*, München 1920³, p. 610; A. Wilhelm, *Zu den Inschriften aus dem Heiligtum des Gottes Σινυπι*, «SAWW» 224 (1947), pp. 16-20 (rist. in *Akademieschriften*, III, cit., pp. 264-268); e, in relazione al caso ateniese, da Lewis, *Law on the Lesser Panathenaia* cit., pp. 243-244 (= 258-259), fino ai più recenti lavori di H.W. Pleket, *Economic History of the Ancient World and Epigraphy: Some Introductory Remarks*, in *Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik*, München 1973, pp. 251-252; M. Corsaro, *Tassazione regia e tassazione cittadina dagli Achemenidi ai re ellenistici: alcune osservazioni*, «REA» 87 (1985), pp. 89-91; S. Isager - J.E. Skydsgaard, *Ancient Greek Agriculture*, London - New-York 1992, pp. 135-144; L. Migeotte, *Les finances publiques des cités grecques: bilan et perspectives de recherche*, «Topoi» 5 (1995), pp. 7-32; Stroud, pp. 27-28 con n. 47 e 31-32.

⁴⁹ Una raccolta di fonti aventi rilevanza per il tema che sto da qualche tempo preparando rivela che queste sono piuttosto numerose e, sorprendentemente, che buona parte dei testi deve essere collocata entro la fine del IV secolo. Spero di poter ritornare sulla questione in un ulteriore contributo.

⁵⁰ Contrariamente a quanto sostenuto da Isager-Skydsgaard, *Ancient Greek Agriculture* cit., p. 135, la più chiara enunciazione dell'idea secondo cui «[i]n a city-state ... the land was in principle free from regular taxation» appare implicitamente espressa nella sezione «teorica» del secondo libro dell'*Economico* pseudoaristotelico, là dove le entrate (πρόσοδοι) dell'*oikonomía* satrapica sono contrapposte a quelle dell'*oikonomía* cittadina: mentre infatti entrambe hanno in comune le entrate ἀπὸ τῶν ἰδίων, e queste figurano al primo posto nell'ambito delle fonti di entrata delle πόλεις, l'*oikonomía* satrapiké è l'unica a poter contare sui proventi ἀπὸ τῆς γῆς. Questa forma di πρόσοδος viene

bene non manchino alcuni indizi che meritano forse di essere valorizzati.

Il primo punto da considerare è se vi siano per il IV secolo notizie di imposizioni gravanti sui cleruchi in qualche modo assimilabili alla nostra δωδεκάτη. Qui un interessante parallelo esiste, proprio per Lemno, in un passo dell'orazione iperidea *Contro Licofrone*, in cui il convenuto, sottolineando i meriti e l'irreprensibilità del suo comportamento nei confronti della città, sostiene di essere stato l'unico ateniese ad avere rivestito la carica di ipparco εἰς Λῆμνον per ben due volte e di avere anzi avuto il mandato esteso ad un terzo anno οὐ βουλόμενος πολίτας ἄνδρας ἐπὶ κεφαλὴν εἰσπράττειν τὸν μισθὸν τοῖς ἰπεῦσι ἀπόρως διακειμένους (2,17). L'interpretazione di quest'ultima frase non è priva di difficoltà, ma se si assume, come la lettera del passo sembra suggerire, che i πολῖται ἄνδρες fossero i cleruchi stanziati a Lemno, ne discende che questi erano tenuti a versare il μισθός spettante alla forza di cavalleria inviata da Atene nell'isola⁵¹. Degno di nota diviene allora il fatto che il contributo a carico dei «cittadini» veniva riscosso ἐπὶ κεφαλὴν, era cioè una sorta di testatico. Sebbene non sia da escludere che si trattasse di una misura legata a circostanze eccezionali, non mi risulta che ciò abbia confronti nella tradizione su Atene (ma vd. *infra*).

Un'ulteriore notizia, questa volta riferibile a Samo, compare in Polyæn. *Strat.* 3,10,5⁵². Secondo questo autore Timoteo, durante l'assedio di una città, fatta delimitare una porzione di territorio da utilizzare per il sostentamento dei suoi soldati, aveva quindi venduto (rimane incerto a chi, agli assediati stessi?) la parte restante della χῶ-

anzi definita πρώτη ... καὶ κρατίστη (1345a28-b8); per un'analisi del passo rimando a R. Descat, *De l'économie tributaire à l'économie civique: le rôle de Solon*, in *Mélanges P. Lévêque*, V, Paris 1990, pp. 85-90; D. Musti, *L'economia in Grecia*, Roma-Bari 1981, pp. 134-143.

⁵¹ Per questa interpretazione vd. Bugh, *The Horsemen of Athens* cit., pp. 212-218, in part. 215; cfr. anche Salomon, *Le cleruchie di Atene* cit., pp. 93-94, 130-131 e 146-147 (Dem. 18,115 non costituisce peraltro un parallelo perché il *démos* ivi menzionato non può essere quello di Imbro, bensì è il «popolo» ateniese). Arist. *Atb. Pol.* 61,6 (χειροτονοῦσι δὲ καὶ εἰς Λῆμνον ἵππαρχον, ὃς ἐπιμελεῖται τῶν ἰπέων τῶν ἐν Λῆμνῳ) è ambiguo.

⁵² Che lo «stratagemma» si riferisse all'assedio di Samo è dimostrato dal confronto con 3,10,9 (cfr. anche [Arist.] *Oec.* 1350b4-7, con B.A. van Groningen, *Aristotele. Le second livre de l'Économique*, Leyde 1933, pp. 154-155; L. Cracco Ruggini, *Eforo nello Pseudo-Aristotele, Oec. II?*, «Athenaeum» 55 [1967], pp. 48-52).

ρα, avendo cura che nulla nel territorio venisse distrutto o danneggiato. E questo nella convinzione εἰ μὲν κρατοίη, πλείους φόρους ἐκλέγειν, εἰ δὲ ὁ πόλεμος μηκύνοιτο, τροφὰς ἀφθόνους καὶ καταγωγὰς ἔχειν. Il termine φόρος è qui certamente un anacronismo e il passo viene in generale ad iscriversi in una tradizione di racconti volta a mettere in luce l'abilità con cui Timoteo riusciva ad autofinanziarsi nelle proprie campagne e a non gravare sul bilancio ateniese (Isocr. 15,108; Corn. Nep. *Timoth.* 1,2). È stato peraltro giustamente osservato che il particolare del φόρος non pare appartenere al medesimo contesto e, se si vuole ammettere che Polieno l'avesse attinto alla tradizione, esso deve essere spiegato altrimenti. Una possibilità diviene allora quella di pensare che dietro il φόρος vi fosse un generico riferimento ai benefici economici che, in caso di successo, i cleruchi ateniesi avrebbero tratto dalla terra dell'isola⁵³; un'altra, ora suggerita dalla legge sulla dodicesima delle isole (che è cronologicamente anteriore alla cleruchia di Samo), è che il riferimento fosse ai benefici che sarebbero venuti alla città proprio *da parte* dei cleruchi.

Rimane infine da considerare [Arist.] *Oec.* 1347a18-24, un passo che più volte ha attirato l'attenzione degli studiosi e che tuttavia rimane ancora di non chiara interpretazione. Secondo tale luogo gli «Ateniesi residenti a Potidea» (Ἀθηναῖοι ... οἱ ἐν Ποτιδαίᾳ οἰκοῦντες) per fare fronte alle necessità imposte da una non bene specificata guerra «avevano ordinato a tutti» (ἅπασι συντάξαν) di procedere alla registrazione dei propri beni (οὐσίας), non tutti in blocco presso il demo di residenza, bensì bene per bene secondo l'ubicazione di ciascuno di essi (μὴ ἀθρόας εἰς τὸν αὐτοῦ δήμον ἕκαστον, ἀλλὰ κατὰ κτῆμα ἐν ᾧ τόπῳ ἕκαστον εἶη); «a chi non possedeva alcun bene prescissero» inoltre «di dichiarare la persona per un valore di due mine» (τὸ σῶμα διμναίων τιμήσασθαι). Su questa base, conclude l'autore del trattato, ciascuno doveva contribuire all'εἰσφορά conformemente al valore registrato (ἀπὸ τούτων οὖν εἰσέφερον ἐπιγραφὸν ἕκαστος)⁵⁴. Quale fosse la guerra in oggetto e con chi si debba-

⁵³ Così Shipley, *A History of Samos* cit., pp. 138-140. Questo presuppone naturalmente che gli Ateniesi vedessero sin dall'inizio in Samo soprattutto una colonia di popolamento.

⁵⁴ Sul significato e sui meccanismi dell'operazione cfr. van Groningen, *Aristote. Le second livre* cit., pp. 76-80; Ch.J. Bullock, *Politics, Finances, and Consequences*, Cambridge (Mass.) 1939, pp. 128-129.

no identificare gli ἅπαντες destinatari del provvedimento sono i due interrogativi intorno a cui ruota tutta la questione e sui quali il testo non consente conclusioni sicure. Se tuttavia si segue il Moggi nell'assunto che la differenziazione delle condizioni economiche riflessa nel passo è incompatibile con l'*isomoiría* che almeno in linea di principio doveva presiedere all'assegnazione coloniarica, ne discende che una collocazione nel IV secolo diviene quella più plausibile e che l'*εἰσφορά* deve intendersi applicata non ai cleruchi (o non solo ai cleruchi), bensì a quella comunità dei Potideati che nel 362/1 aveva richiesto ad Atene l'invio di una guarnigione (IG II² 114 [= Tod 146], in part. ll. 5-9; il termine *φοῦρά* ricorre in Diod. 16,8,5)⁵⁵. Se tale interpretazione dello stratagemma finanziario è corretta, è chiaro allora che il passo, descrivendo misure intese per la comunità dei Potideati, e non per quella dei cleruchi, soltanto indirettamente ha rilevanza per il nostro discorso. In un altro contributo ho peraltro cercato di dimostrare che nel «suggerire» ai Potideati, ai fini della riscossione di un'*eisphorá*, un sistema fondato sulla registrazione dei beni demo per demo i cleruchi non avevano fatto altro che introdurre a Potidea quanto era già in uso ad Atene⁵⁶. Analogamente, si potrebbe concludere che se essi proposero di assegnare alla persona dei nullatenenti un valore imponibile fisso, anche l'idea della tassazione personale non era loro del tutto sconosciuta⁵⁷. Abbiamo infatti

⁵⁵ M. Moggi, *L'εἰσφορά dei coloni ateniesi a Potidea* ([Arist.] *Oec.* 2,2,5 [1347a]), «QUCC» 30 (1979), pp. 137-142. A favore del IV sec. vd. anche N.F. Jones, *Public Organization in Ancient Athens*, Philadelphia 1987, p. 267. Propendono per il V secolo J.A. Alexander, *Potidaea. Its History and Remains*, Athens (Georgia) 1963, pp. 75-77; Cracco Ruggini, *Eforo nello Pseudoaristotele* cit., pp. 12-13; e ora Salomon, *Le cleruchie di Atene* cit., pp. 203-208. Cargill, *Athenian Settlements* cit., pp. 22-23, 70 n. 15, 194 n. 9, non prende una decisa posizione al riguardo. Sulla cleruchia ateniese di Potidea cfr. Chr. Habicht, «Gnomon» 31 (1959), p. 707; M. Moggi, *Alcuni episodi della colonizzazione ateniese (Salamina - Potidea - Samo)*, in *Studi sui rapporti interstatali nel mondo antico*, Pisa 1981, pp. 14-16.

⁵⁶ M. Faraguna, *Registrazioni catastali nel mondo greco: il caso di Atene*, «Athenaeum» 85 (1997), pp. 7-33.

⁵⁷ Questo avrebbe tanto più valore se, come sostiene il Moggi, *Alcuni episodi della colonizzazione ateniese* cit., p. 15, il «tutti» del passo avrebbe incluso i cleruchi ateniesi stessi. Sulla relativa diffusione di forme di imposizione personale nel mondo greco orientale cfr. Ph. Gauthier, *Ἀτέλεια τοῦ σώματος*, «Chiron» 21 (1991), pp. 49-68 (sul caso di Potidea vd. in part. pp. 62-63).

visto che i cleruchi di Lemno contribuivano ἐπὶ κεφαλὴν al *misthós* dei cavalieri di stanza nell'isola.

Esistono dunque indizi, per quanto molto tenui, che sembrano riflettere la possibile esistenza di forme di tassazione diretta (sul prodotto o sulla persona) gravanti sui cittadini ateniesi inviati nelle cleruchie. Va allora a questo proposito osservato che, secondo l'esegesi proposta dallo Stroud (pp. 77-84 e 109) per le ll. 51-61, la nostra legge non avrebbe fatto altro che modificare le modalità di esazione della «dodicesima», sostituendo il pagamento in natura a quello in moneta e introducendo di conseguenza nuove procedure e nuove regole per gli appaltatori che si assumevano la responsabilità della riscossione della tassa. In altri termini è molto probabile che la δωδεκάτη esistesse in altra forma forse sin dal 387/6⁵⁸ e, tenuto conto che, come abbiamo visto, dall'iscrizione sui cleruchi di Lemno (*Agora* XIX, L 3) del 387/6 emerge chiara la volontà ateniese di affermare l'aspetto della continuità della cleruchia rispetto al precedente analogo insediamento del V secolo, ci si può chiedere se tale continuità non investisse anche la sfera fiscale.

Il problema della natura e, di conseguenza, della diffusione e del numero delle cleruchie ateniesi nel V secolo data la frammentarietà delle fonti è ovviamente troppo ampio e complesso per essere affrontato in questa sede⁵⁹. Ancora più oscuro è l'aspetto degli eventuali obblighi a carico dei cleruchi verso la metropoli. In questo contesto vanno peraltro considerati due testi contenenti clausole di natura fiscale, il cui significato non è stato finora sufficientemente chiarito. Il primo, il decreto ateniese per Salamina (IG I³ 1 + *Add.* p. 935), considerata l'ampiezza delle lacune presenta problemi testuali che la

⁵⁸ Lo Stroud (pp. 31-32 n. 59 e 84) crede anzi di riconoscere una clausola finanziaria in quanto rimane di *Agora* XIX, L 3, l. 10

⁵⁹ La bibliografia è amplissima. Rimando, tra i lavori più importanti degli ultimi decenni, a Graham, *Colony and Mother City* cit.; Gauthier, *Les clérouques de Lesbos et la colonisation athénienne au Ve siècle* cit., pp. 64-68; P.A. Brunt, *Athenian Settlements Abroad in the Fifth Century B.C.*, in E. Badian (ed.), *Ancient Society and Institutions. Studies Presented to Victor Ehrenberg on his 75th Birthday*, Oxford 1966, pp. 71-92 (rist. con *addenda* in *Studies in Greek History and Thought*, Oxford 1993, pp. 112-136); Figueira, *Athens and Aigina* cit.; C. Bearzot, *Motivi socio-demografici nella colonizzazione ateniese del V secolo: promozione o relegazione?*, in M. Sordi (a cura di), *Coercizione e mobilità urbana nel mondo antico*, Milano 1995, pp. 61-88; Salomon, *Le cleruchie di Atene* cit.

recente scoperta di un nuovo frammento soltanto in parte ha contribuito a risolvere⁶⁰. Alle ll. 1-3 viene concesso ai cleruchi (o agli Ateniesi) già residenti a Salamina di abitare nell'isola a quanto sembra a condizione che essi [... Ἀθέ]νεσι τελέων καὶ στρατ[εύεσθαι]⁶¹. Gli studiosi, pur differendo sulle integrazioni del testo, sono per lo più concordi nell'ammettere che ciò deve significare «pagare le tasse (o assolvere gli obblighi fiscali) e prestare servizio militare ad Atene (o con gli Ateniesi)» (cfr. n. 61)⁶², ma curiosamente mai specificano in che cosa consistessero tali τέλη. È vero infatti che, secondo Arist. *Ath. Pol.* 55,3, durante la δοκιμασία degli arconti una delle domande che si ponevano a ciascun candidato era τὰ τέλη <εἰ> τελεῖ (cfr. Cratin. Jun. fr. 9 Kassel-Austin), ma è proprio qui che iniziano le difficoltà perché, come emerge dal confronto con Din. 2,17-18, nel IV secolo si doveva con ciò alludere in primo luogo all'εἰσφορά. Questa, come noto, fu introdotta durante il V secolo⁶³ e diviene per-

⁶⁰ A.P. Matthaiou, 'Επιγραφές Ἀκροπόλεως, «Horos» 8-9 (1990-1991) [1993], pp. 9-13.

⁶¹ Per le diverse proposte di integrazione della l. 2 rimando all'apparato critico di IG I³ 1. Il nuovo frammento ha tuttavia consentito di escludere la restituzione [Ἀθηναίοι]σι, rendendo certo, come avevano visto B.D. Meritt (*Notes on Attic Decrees*, «Hesperia» 10 [1941], pp. 301-304) e M. Guarducci (*L'origine e le vicende del γένος attico dei Salamini*, «RFIC» 76 [1948], pp. 238-241), l'obbligo per i destinatari del decreto di τελέων καὶ στρατ[εύεσθαι] «ad Atene»; cfr. Taylor, *Salamis and the Salaminioi* cit., pp. 17-18 n. 11.

⁶² Cfr. ad esempio Meritt, *Notes on Athenian Decrees* cit., p. 303: «pay taxes and serve in the army at Athens»; ML 14, p. 27: «[t]he cleruchs must pay taxes and give military service to Athens»; Moggi, *Alcuni episodi della colonizzazione ateniese* cit., p. 3: «assolvere gli obblighi fiscali a favore di Atene e prestare servizio militare con gli altri Ateniesi»; Figueira, *Athens and Aigina* cit., p. 146 parla di «liability to service and tax payment in Athens».

⁶³ La questione della data di introduzione dell'*eisphorá* è legata all'interpretazione di Thuc. 3,19,1: καὶ αὐτοὶ (gli Ateniesi) ἐσνεγκόντες τότε πρῶτον ἐσφορὰν διακόσια τάλαντα (riferito al 428/7). L. Kallet-Marx, *Money, Expense, Naval Power in Thucydides' History*, 1-5.24, Berkeley - Los Angeles - Oxford 1993, pp. 134-136, ha riproposto ora la tesi secondo cui Tuciddide avrebbe inteso con ciò dire che gli Ateniesi avevano allora fatto ricorso alla riscossione di una tassa di guerra per la prima volta in assoluto (cfr. anche R. Sealey, *The Tetralogies Ascribed to Antiphon*, «TAPhA» 114 [1984], pp. 77-80). Prescindendo dal discusso problema della datazione del «secondo decreto» di Callia (IG I³ 52B, ll. 17-19; vd. ora L. Kallet-Marx, *The Kallias Decree, Thucydides, and the Outbreak of the Peloponnesian War*, «CQ» 39 [1989], pp. 94-113; L.J. Samons II, *A Note on the Parthenon Inventories and the Date of IG I³ 52B*, «ZPE» 118 [1997], pp. 179-182), va tuttavia osservato che un riferimento all'*eisphorá* compare anche in IG I³ 41, l. 38

tanto necessario trovare, per il decreto su Salamina, una diversa spiegazione. Altre soluzioni sono naturalmente possibili: che «pagare le tasse» volesse in quel momento dire contribuire ai fondi delle naucrarie (Arist. *Ath. Pol.* 8,3), qualunque fossero le funzioni di queste ultime ⁶⁴; oppure forse, più generalmente e senza dirette implicazioni fiscali, che gli Ateniesi residenti a Salamina rimanessero ciononostante tenuti ad essere iscritti in una delle classi soloniane e ad assolvere gli obblighi che ne conseguivano ⁶⁵. In ogni caso, anche alla luce della formula, anch'essa presumibilmente antica ⁶⁶, di Arist. *Ath. Pol.* 55,3: καὶ τὰ τέλη <εἰ> τελεῖ καὶ τὰς στρατείας εἰ ἐστράτευται, in cui di nuovo τελεῖν e στρατεύεσθαι compaiono in associazione, mi sembra improbabile che nel decreto per Salamina l'espressione [... ἸἸΑΘέ]νεσι τελῶν alludesse ad obblighi fiscali *specificamente* a carico degli Ateniesi residenti nell'isola e tali da distinguerli dai cittadini della metropoli.

Più chiare implicazioni fiscali ha invece il secondo passo da esaminare, rappresentato dalle ll. 52-57 del decreto ateniese per Calcide (IG I³ 40) ⁶⁷: τὸς δὲ χσένος τὸς ἐν Χαλκίδι, ἡόσοι οἰκόντες μὲ τελῶ-

(cfr. in proposito Graham, *Colony and Mother City* cit., pp. 171-172). J.G. Griffith, *A Note on the First Eisphora at Athens*, «AJAH» 2 (1977), pp. 3-7, interpreta il passo nel senso che gli Ateniesi avrebbero allora riscosso per la prima volta una tassa straordinaria di guerra di 200 talenti. Secondo R. Thomsen, *Eisphora. A Study of Direct Taxation in Athens*, København 1964, pp. 119-146, l'eisphorá risalirebbe all'età di Temistocle. Su Arist. *Ath. Pol.* 8,3 cfr. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian «Athēnaion Politeia»* cit., p. 153.

⁶⁴ Sulle naucrarie si vedano, da ultimi, V. Gabrielsen, *Financing the Athenian Fleet*, Baltimore-London 1994, pp. 19-26; e M. Ostwald, *Public Expense: Whose Obligation? Athens 600-454 B.C.E.*, «PAPhS» 139 (1995), pp. 370-374. U. von Wilamowitz-Moellendorf, *Aristoteles und Athen*, II, Berlin 1893, pp. 165-166 n. 52, riteneva che i cleruchi di Salamina fossero tenuti al mantenimento della nave di stato *Salamina*.

⁶⁵ Cfr. Arist. *Ath. Pol.* 7,3-4, e in particolare la domanda, certamente un fossile di antica origine, ποῖον τέλος τελεῖ rivolta a coloro che si candidavano ad un'arché; si vedano in proposito G. Busolt - H. Swoboda, *Griechische Staatskunde*, II, München 1926³, p. 821 con n. 2; Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian «Athēnaion Politeia»* cit., p. 140. Sull'espressione ἰππᾶδα (ο Ἰητικόν) τελεῖν cfr. G.E.M. de Ste. Croix, *Demosthenes' τιμημα and the Athenian εισφορά in the Fourth Century B.C.*, «C&M» 14 (1953), pp. 42-44.

⁶⁶ Si veda da ultimo Ostwald, *Public Expense* cit., p. 376 con n. 31.

⁶⁷ Cfr. anche Ch. Koch, *Volksbeschlüsse in Seebundangelegenheiten. Das Verfabrensrecht Athens im Ersten attischen Seebund*, Frankfurt am Main 1991, T 4, pp. 135-169, con le relative note alle pp. 514-529.

σιν Ἀθῆνας, καὶ εἴ τοι δέδοται ὑπὸ τῷ δέμῳ τῷ Ἀθηναίων ἀτέλεια, τὸς δὲ ἄλλος τελεῖν ἐς Χαλκίδα, καθάπερ ἦοι ἄλλοι Χαλκιδῆες. L'interpretazione di tale clausola è stata negli anni Settanta al centro di un vivace dibattito incentrato sui caratteri e sulla natura dell'imperialismo ateniese⁶⁸. Ai nostri fini, indipendentemente dalla questione di come si debba interpretare l'inciso καὶ εἴ τοι δέδοται ὑπὸ τῷ δέμῳ τῷ Ἀθηναίων ἀτέλεια, ciò che importa è in ogni caso il fatto che la disposizione presuppone l'esistenza a Calcide di un gruppo di ξένοι che pagavano le tasse ad Atene. Concordo sul fatto che, essendo questi sussunti nella più ampia categoria degli «stranieri» residenti a Calcide ed essendo la formula manifestamente concepita in risposta ad un preciso quesito dei Calcidesi, la definizione di ξένοι non è in questo caso inappropriata se applicata a cittadini ateniesi⁶⁹. Ne consegue pertanto la necessità di comprendere a quale titolo tali Ateniesi fossero residenti (οἰκῶντες) a Calcide e quali fossero i τέλη che pagavano alla madrepatria. In entrambi i casi risposte univoche non sono nuovamente possibili; nondimeno una discussione delle soluzioni prospettabili consente per lo meno di delimitare il campo delle ipotesi. Il primo punto è che, se il decreto di Anticle giungeva a prevedere regole specifiche al riguardo, il numero degli Ateniesi interessati dalla clausola doveva essere in qualche misura significativo. Se quindi l'ipotesi della cleruchia, per quanto anche in tempi recenti non priva di sostenitori⁷⁰, appare oggi, soprattutto alla luce

⁶⁸ Si vedano D. Whitehead, *IG I² 39: «Aliens» in Chalcis and Athenian Imperialism*, «ZPE» 21 (1976), pp. 251-259; e i successivi interventi di J.D. Smart, *IG I² 39: «Aliens» in Chalcis*, «ZPE» 24 (1977), pp. 231-232; S.R. Slings, *Athenian Ateleia in IG I² 39*, «ZPE» 25 (1977), pp. 276-279; Ch.W. Fornara, *IG I², 39.52-57 and the «Popularity» of the Athenian Empire*, «CSCA» 10 (1977), pp. 39-55; K.J. Dover, *ΔΕ in the Chalkis Decree*, «ZPE» 30 (1978), p. 94; A.S. Henry, *Athens and Chalcis: IG I² 39, lines 52-57 Yet Again*, «ZPE» 35 (1979), pp. 287-291. Una implicita presa di posizione sul problema è anche in M.F. McGregor, *The Athenians and their Empire*, Vancouver 1987, pp. 87-89.

⁶⁹ Giungono a questa conclusione, in maniera apparentemente indipendente, Whitehead, *IG I² 39: «Aliens» in Chalcis* cit., pp. 253-256; e Fornara, *IG I², 39.52-57* cit., pp. 40-41.

⁷⁰ A favore della cleruchia, dopo B.D. Meritt - H.T. Wade-Gery - M.F. McGregor, *The Athenian Tribute Lists*, III, Princeton 1950, pp. 294-297, si vedano E. Erxleben, *Die Kleruchien auf Euböa und Lesbos und die Methoden der attischen Herrschaft im 5. Jb.*, «Klio» 57 (1975), pp. 83-92; W. Schmitz, *Wirtschaftliche Prosperität, soziale Integration und die Seebundpolitik Athens*, München 1988, pp. 99-101; e, ora, con nuovi ingegnosi argomenti, Salomon, *Le cleruchie di Atene* cit., pp. 209-213.

degli argomenti del Fornara ⁷¹, obiettivamente come quella più debole, bisognerà per lo meno postulare la presenza di un gruppo consistente di Ateniesi insediati su terre confiscate nel territorio di Calcide ⁷². Riguardo ai loro obblighi fiscali verso Atene mi sembra che gli argomenti di D. Whitehead (*IG I² 39: «Aliens» in Chalcis* cit., pp. 254-255) contro l'ipotesi che si trattasse di imposte indirette (dazi, *epónia*, ecc.) conservino tutta la loro forza: appare infatti manifesto dalla nostra clausola che i rispettivi obblighi di pagare tali τέλη ad Atene o a Calcide si escludevano a vicenda (τὸς δὲ χσένος τὸς ἐν Χαλκίδι, ἡσοῖ οἰκῶντες μὲ τελοῦσιν Ἰθῆναζε.....τὸς δὲ ἄλλος τελεῖν ἐς Χαλκίδα), ciò che male si adatterebbe a dazi o tasse portuali le quali potevano evidentemente essere riscosse più volte, e in luoghi diversi, sugli stessi beni ⁷³. Anche la possibilità che i τέλη debbano identificarsi con l'*eisphorá* (cfr. *IG I³ 41, l. 38*), per quanto seducente ⁷⁴, non è esente da obiezioni. Essa presuppone infatti l'esistenza di un'omologa «tassa di guerra» a Calcide e inoltre che tali imposizioni fossero, subito dopo la metà del V sec., talmente frequenti da richiedere una precisa regolamentazione in materia. L'ipotesi che le proprietà degli Ateniesi in territorio extra-attico fossero soggette a qualche forma di regolare tassazione diviene pertanto non del tutto priva di verisimiglianza e si potrebbe allora, seguendo il Fornara, interpretare la nostra clausola nel senso che Atene, la quale si riservava in ogni caso un beneficio dalle proprietà che i suoi cittadini detenevano al di fuori dell'Attica, rivendicava per essi la totale esenzione da ogni forma di obbligo fiscale nei confronti di Calcide ⁷⁵.

Se ritorniamo ora alla legge di Agirrio del 374/3 non mancano in realtà i motivi per giustificare l'esistenza di un'imposizione diretta sui cleruchi di Lemno, Imbro e Sciro, e forse sui cleruchi in generale. In *IG II² 1214*, un decreto del demo del Pireo (primo quarto del III sec. a.C. ⁷⁶),

⁷¹ *IG I², 39.52-57* cit., pp. 43-50.

⁷² Così Brunt, *Athenian Settlements Abroad* cit., pp. 87-89 (= 132-134); R. Meiggs, *The Athenian Empire*, Oxford 1972, pp. 565-568; Fornara, *IG I², 39.52-57* cit.; Figueira, *Athens and Aigina* cit., pp. 256-260.

⁷³ Cfr. anche Fornara, *IG I², 39.52-57* cit., p. 55 n. 52.

⁷⁴ Smart, *IG I² 39* cit., p. 232; Figueira, *Athens and Aigina* cit., pp. 192-193. Fornara, *IG I², 39.52-57* cit., p. 55 n. 52, parla genericamente di «property-tax».

⁷⁵ Fornara, *IG I², 39.52-57* cit., pp. 50-52.

⁷⁶ D. Whitehead, *The Demes of Attica, 508/7-ca. 250 B.C.*, Princeton 1986, pp. 385-386 (nr. 89) e 425 (nr. 150).

una clausola concedeva all'onorato l'esenzione dall'ἐγκτητικόν, con tutta evidenza una tassa sulla proprietà, riscossa dal demarco, applicata a chi non era registrato nelle liste del demo (τελεῖν δὲ αὐτὸν τὰ αὐτὰ τέλη ἐν τῷ δήμῳ ἅπερ ἄγ καὶ Πειραιεῖς καὶ μὴ ἐγλέγειμι παρ' αὐτοῦ τὸν δήμαρχον τὸ ἐγκτητικόν). Tale τέλος è direttamente attestato soltanto per il Pireo, ma la sua esistenza può essere inferita anche in relazione ai demi di Eleusi (IG II² 1187, ll. 16-17) e Lamptre (IG II² 1204, ll. 11-12) sulla base dell'atèleia che questi potevano concedere a non-demoti. [Dem.] 50,8-9 attesta inoltre che negli «archivi» dei demarchi venivano custodite liste ufficiali di ἐγκεκτημένοι, cosicché appare giustificata la conclusione che l'ἐγκτητικόν dovesse essere uno degli istituti comuni a tutti i demi⁷⁷. È vero che i dettagli ci sfuggono: non sappiamo con quale frequenza esso venisse riscosso, né quale fosse la sua incidenza. L'impressione è peraltro che, se l'esenzione poteva essere conferita come un privilegio in un decreto onorario, non doveva soltanto trattarsi di un contributo simbolico⁷⁸. Quello che è certo è invece che l'ἐγκτητικόν, essendo riscosso nell'ambito dei demi, non doveva gravare sui possedimenti extra-attici dei cleruchi e che a ciò si aggiungeva il fatto che i κληρουχικά erano esclusi dal computo dei beni ai fini della trierarchia (Dem. 14,16)⁷⁹. Anche tenuto conto dell'importanza delle tre isole nel sistema degli approvvigionamenti granari ateniesi (Stroud, pp. 32-37) la δωδεκάτη in sítos, e la tassa in moneta che dovette certamente precederla, venivano quindi in qualche modo ad equilibrare i privilegi di cui godevano i cleruchi.

⁷⁷ V. von Schoeffer, *Demoi*, «RE» 5.1 (1903), coll. 17-18; M.K. Langdon, *The Territorial Basis of the Attic Demes*, «SO» 60 (1985), p. 8. Cfr. anche Whitehead, *The Demes of Attica* cit., pp. 75-76 con n. 38 e 150-151, il quale non considera peraltro la documentazione sufficiente per procedere a generalizzazioni; e ora, nello stesso senso, N.F. Jones, *The Associations of Classical Athens. The Response to Democracy*, New York - Oxford 1999, pp. 64-65.

⁷⁸ Whitehead, *IG I² 39: «Aliens» in Chalcis* cit., p. 257. Secondo Descat, *De l'économie tributaire à l'économie civique* cit., p. 98, la tassa era «modeste».

⁷⁹ Cfr. Gabrielsen, *Financing the Athenian Fleet* cit., pp. 85-90, con le successive osservazioni di Salomon, *Cleruchie e trierarchie: nota a Demostene, Περὶ τῶν συμμοριῶν*, 16, «ASNP» 25 (1995), pp. 243-247.

II

Come osserva lo Stroud (in part. pp. 109-115), la legge di Agirrio non contiene alcuna indicazione esplicita sui meccanismi che dovevano presiedere alla riscossione della δωδεκάτη. La cosa non è del tutto sorprendente perché l'obiettivo del νόμος è innanzitutto quello di definire i compiti e gli obblighi degli appaltatori nei confronti della πόλις, ricadendo le modalità concrete dell'esazione nella normativa generale sugli appalti (οἱ νόμοι οἱ τελωνικοί in Dem. 24, 96-101 e 122)⁸⁰ oppure essendo esse in ogni caso specificate in un altro documento⁸¹. Ciò che rimane in particolare del tutto in ombra sono i modi con cui gli appaltatori, assumendosi gli obblighi e i rischi, certo non minimi, imposti dalla città, potevano a loro volta ricavarne un profitto. A questo proposito, mi sembra che le importanti considerazioni dell'editore possano essere ulteriormente sviluppate e che la chiave per ogni tentativo di soluzione del problema debba essere individuata nel termine μερίς.

Questo viene introdotto nella legge senza alcun'altra indicazione e viene definito esclusivamente in termini di una *quota fissa* di grano e orzo (ll. 8-10). Dalle ll. 27-36 si evince inoltre che la μερίς era l'unità minima appaltabile da un individuo e che era tuttavia ammessa la possibilità di formare simmorie pari a sei μερίδες. Una simile definizione di μερίς contrasta peraltro con il fatto che la tassa, come rivela il nome di δωδεκάτη, era con tutta evidenza una tassa *proporzionale*. Il sospetto è, cioè, che μερίς dovesse alludere a qualcosa di più che ad una semplice quantità di σίτος e, più precisamente, corrispondesse nello stesso tempo ad una «porzione» di territorio, ad un «distretto» geografico.

Questa interpretazione mi sembra suggerita da un'analisi della semantica stessa del termine. Al di là delle numerose attestazioni in cui compare, nelle iscrizioni attiche, ad indicare la «porzione» di carne sacrificale distribuita ai partecipanti di una festa (ad esempio IG I³

⁸⁰ W. Schwahn, *Νόμος τελωνικός*, «RE» 17.1 (1936), coll. 843-845.

⁸¹ Si noti che, secondo la descrizione dell'editore (pp. 1-2), il lato sinistro, non levigato, della stele rivela che questa era stata preparata in modo da essere accostata a qualcosa. Poteva trattarsi di una seconda stele? Questo spiegherebbe anche l'assenza, nella legge, della formula relativa alla sua «pubblicazione» epigrafica.

255, B, l. 5; IG II² 334, ll. 10-13 e 25-27⁸²; 1214, ll. 11-14; 1231, ll. 9-13; SEG 21,527 [= *Agora* XIX, L 4], ll. 39-41), *μερίς* infatti ricorre non raramente in rapporto ad una «sezione» della *χώρα*, sia che si tratti di un distretto anche di notevole ampiezza (come le *μερίδες* macedonni⁸³; cfr. anche, per il caso egiziano delle suddivisioni del nomo dell'Arsinoite, OGIS 177, ll. 9-12; e 179, ll. 8-11) che di un più modesto lotto di terra. Quest'ultima accezione, più volte documentata dai papiri egiziani⁸⁴, ricorre anche nella prima tavola di Eraclea (IG XIV 645, ll. 15-35)⁸⁵ e in un decreto onorario di Priene ascritto dal Hiller von Gaertringen all'inizio del III sec. (*I.v. Priene* 12, l. 24: (ἰστέλειαμ πᾶντομ πλὴν γῆς μερίδος⁸⁶). IG II² 463 (= F.G. Maier, *Griechische Mauerbauinschriften*, I, Heidelberg 1959, nr. 11, pp. 48-67), ll. 119-130, rivela inoltre come il termine *μερίς* potesse denotare le «sezioni» in cui nel 307/6 vennero divise le mura di Atene ai fini dell'appalto dei lavori di riparazione⁸⁷. Il caso che, come vedremo, più si avvicina a quello qui in esame è tuttavia costituito dall'uso di *μερίς* in relazione a parti o sezioni di miniere. Nei *Lexica Segueriana*, s.v. ἀποσέσχεν (sic!) τοὺς ὄρμους τοῦ μετάλλου (p. 205 Bekker), viene infatti spiegato che ὄρμοι δέ εἰσιν ὥσπερ κίονες τοῦ μετάλλου, οὗτοι δ' ἦσαν καὶ ὄροι τῆς ἐκάστης μερίδος, ἦν ἐμισθώσατο παρὰ τῆς πόλεως. Gli ὄρμοι erano quindi i pilastri che segnavano i limiti delle

⁸² Su questa iscrizione cfr. da ultimo P. Brulé, *La cité en ses composantes: remarques sur les sacrifices et la procession des Panathénées*, «Kernos» 9 (1996), pp. 37-63.

⁸³ Su queste si veda ora l'esauritiva trattazione di M.B. Hatzopoulos, *Macedonian Institutions under the Kings*, I, Athens 1996, pp. 232-260.

⁸⁴ B. Meißner, «Meris VI ad ludum Neronianum»: *Beobachtungen und Überlegungen zu einer Inschrift des Katasters von Orange*, «ZPE» 90 (1992), pp. 179-180. Cfr. anche L. Robert, *Dédicaces et reliefs votifs*, «Hellenica» 10 (1955), p. 25 n. 4.

⁸⁵ Cfr. A. Uguzzoni - F. Ghinatti, *Le tavole greche di Eraclea*, Roma 1968, p. 69.

⁸⁶ Cfr. Gauthier, *Ἀτέλεια τοῦ σώματος* cit., pp. 53 e 66. Un esempio analogo (μέρος) è fornito dal decreto di Issa sulla colonia di Kerkyra Melaina, SIG³ 141 (vd. da ultimo M. Lombardo, *Lo «psephisma» di Lumbarda: note critiche e questioni esegetiche*, in L. Braccisi [a cura di], *Hesperia*, 3, Roma 1993, pp. 161-188), ll. 3-7. Cfr. ora J.-L. Ferrary - D. Rousset, *Un lotissement de terre à Delphes au II^e siècle après J.-C.*, «BCH» 122 (1998), pp. 314-315 con n. 118.

⁸⁷ In questo contesto va menzionata anche un'iscrizione dell'*agorà* ateniese recentemente pubblicata da G.V. Lalonde, *Greek Inscriptions from the Athenian Agora*, «Hesperia» 61 (1992), nr. 1, pp. 375-379 (SEG 42,145), in cui una simile «sezione» data in concessione (l. 4: ἐμισθώθη) per un qualche lavoro pubblico, forse la costruzione (o la riparazione) di una strada, viene indicata con il termine μέρος (quest'ultimo a sua volta contraddistinto con la lettera δέλτα).

singole sezioni in cui potevano essere divise le miniere e che la città dava in concessione a uno o diversi appaltatori. Si capisce pertanto per quale ragione l'anonimo attore della *Contro Fenippo*, presentando i motivi del suo dissesto finanziario, afferma: καὶ τὸ τελευταῖον νυνὶ με δεῖ τῇ πόλει τρία τάλαντα καταθεῖναι, τάλαντον κατὰ τὴν μερίδα (μετέσχον γὰρ... κἀγὼ τοῦ δημευθέντος μετάλλου) ([Dem.] 42,3).

È importante inoltre sottolineare che, nei testi menzionati, ogni qual volta μερίς compare in rapporto ad un appalto o ad una μίσθωσις pubblica, la «parte» (o «porzione») che essa stava ad indicare doveva essere accuratamente definita nei suoi limiti geografici⁸⁸. Sebbene, se interpretata in tal modo, la formulazione dell'iscrizione suoni brachilogica e un po' dura, la clausola delle ll. 8-10 deve pertanto di fatto significare che la quota che gli appaltatori di ogni μερίς, o distretto fiscale a tal fine delimitato, delle tre isole sono tenuti a versare alla πόλις dovrà essere di 500 medimni, più precisa-

⁸⁸ Cfr. ad esempio IG XIV 645, I, ll. 15-20: τὰν μὲν πρᾶταν μερίδα ἀπὸ τῶ ἀντόμω τῶ παρ τὰ Ηηρώϊδεια ἄγοντος εὔρος ποτὶ τὰν τριακοντάπεδον τὰν διὰ τῶν ἱερῶν χώρων ἄγωσαν, μᾶκος δὲ ἄνωθα ἀπὸ τὰν ἀποροᾶν ἄχρι ἐς ποταμὸν τὸν Ἔκιριν καὶ ἐγένοντο μετριώμενοι ἐν ταῦται τῶι μερεῖαι ἐρρηγείας μὲν διακάττιαι μία σχοῖνοι, σκίρω δὲ καὶ ἀρρήκτω καὶ δρυμῶ φεξακάττιαι τετρώκοντα φεξ σχοῖνοι ηημίσχοινον («Il primo lotto si estende in larghezza sulla strada vicinale che fiancheggia la proprietà di Eroda fino alla via larga trenta piedi che conduce attraverso i terreni sacri, e discende in lunghezza dalle sorgenti fino al fiume Aciri: in questo lotto risultarono misurati 201 scheni di terra arativa e 646 scheni e mezzo di macchia, terra incolta e querceto»; trad. di F. Sartori, *ap.* Uguzzoni-Ghinatti, *Le tavole di Eraclea* cit., p. 229). Sebbene il termine μερίς non compaia nelle registrazioni dei poleti riguardanti le concessioni delle miniere (*Agora* XIX, P 5-56, che aggiorna e supera la classica edizione dei frammenti di M. Crosby, *The Leases of the Laureion Mines*, «Hesperia» 19 [1950], pp. 180-312; e *More Fragments of Mining Leases*, «Hesperia» 26 [1957], pp. 1-23) e l'esatto rapporto tra queste e le μερίδες cui si riferiscono Demostene e la tradizione lessicografica rimanga sfuggente, si deve presumere che anche i limiti delle μερίδες in cui erano suddivise le miniere fossero, allo stesso modo di queste ultime (Harpoer. e Suid., *s.v.* διαγραφῆ ἢ διατύπωσις τῶν πιπρασκομένων μετάλλων δηλοῦσα διὰ γραμμάτων ἀπὸ ποίας ἀρχῆς μέχρι πόσου πέρατος πιπράσκειται), accuratamente definiti (prova ne è il fatto che lo sconfinamento entro i limiti di una vicina concessione era uno dei reati puniti dal νόμος μεταλλικός; cfr. Dem. 37,35-38; Hyp. 3,35: φήναντος γὰρ Λυσάνδρου τὸ Ἐπικράτους μέταλλον τοῦ Παλληνέως <ὡς> ἐντὸς τῶν μέτρων τετμημένον [dove bisogna conservare l'ἐντὸς della tradizione]; [Plut.] *Mor.* 843D, con Harrison, *The Laws of Athens*, II, cit., pp. 218-221; Faraguna, *Atene nell'età di Alessandro* cit., pp. 314-316, soprattutto n. 87; sulla φάσις vd. da ultimo D.M. McDowell, *The Athenian Procedure of «Phasis»*, in M. Gagarin [ed.], *Symposion* 1990, Köln-Weimar-Wien 1991, pp. 187-198, in part. 196 con n. 18).

mente 100 medimni di grano e 400 di orzo. In questo modo si comprende allora in che cosa consistesse il guadagno dell'appaltatore. Questo doveva infatti risiedere nella differenza tra la δωδεκάτη, come tale di entità variabile, riscossa nella μερίς presa in concessione e la quota fissa, evidentemente calcolata così da non essere troppo gravosa, di 500 medimni che egli si impegnava in ogni caso a trasportare e depositare nell'*Aiákeion*.

L'analogia sopra rilevata con il sistema degli appalti delle miniere d'argento⁸⁹ ci consente inoltre di precisare i meccanismi che presiedevano alla riscossione della «dodicesima», dimostrando nello stesso tempo come la legge di Agirrio non facesse che applicare al σίτος delle isole procedure verisimilmente già collaudate del sistema «fiscale» ateniese.

Il regime di sfruttamento dei μέταλλα del Laurion, sebbene sufficientemente chiarito nelle sue linee generali, rimane, come è noto, ancora sfuggente quando si considerino i dettagli del suo funzionamento. Vi è un generale consenso sul fatto che la città detenesse una sorta di monopolio sui diritti minerari (*Bergregal*), che le singole miniere venissero date in concessione ai privati per un certo, variabile, periodo di tempo in cambio di un corrispettivo (Arist. *Ath. Pol.* 47,2), e che l'aggiudicazione delle concessioni avvenisse con ogni probabilità sulla base di un'asta pubblica⁹⁰. Le incertezze cominciano invece quando si tratta di interpretare, anche alla luce della restante documentazione disponibile, il significato dei «prezzi» che appaiono, nei rendiconti dei poleti, in coda a ciascuna registrazione.

⁸⁹ Il ricorrere della terminologia della «vendita» in rapporto all'appalto della δωδεκάτη (l. 6) è un altro elemento che giustifica il parallelo (per il caso delle miniere cfr. ad esempio Arist. *Ath. Pol.* 47,2; Dem. 19,293; 37,22; Din. fr. XCIV Conomis; cfr. R.J. Hopper, *The Attic Silver Mines in the Fourth Century B.C.*, «BSA» 48 [1953], pp. 206-207). Si noti tuttavia che, mentre nella legge in esame l'appaltatore viene più volte definito ὁ πριάμενος (ll. 11-12, 21, 22, 27, 30 e 47), nei documenti dei poleti il concessionario di una miniera è detto ὄνη(τής). Tale sistema della concessioni era già operante nel 424 a.C.: cfr. Ar. *Eq.* 362: ὄνησομαι μέταλλα.

⁹⁰ Su quest'ultimo punto cfr. M.K. Langdon, *Public Auctions in Ancient Athens*, in R. Osborne - S. Hornblower (eds.), *Ritual, Finance, Politics. Athenian Democratic Accounts Presented to David Lewis*, Oxford 1994, pp. 253-265. Tutte le questioni relative al regime di sfruttamento delle miniere del Laurion sono criticamente discusse da Hopper, *The Attic Silver Mines* cit.; utile anche C.E. Conophagos, *Le Laurium antique*, Athenai 1980. Sui problemi posti da Arist. *Ath. Pol.* 47,2 vd. ora D. Vanhove, *Aristote et les mines du Laurion. À propos de la Constitution d'Athènes XLVII.2*, «AC» 65 (1996), pp. 243-249.

Tali cifre, come osservato da M. Crosby nell'*editio princeps* dei frammenti («Hesperia» 19 [1950], pp. 202-204), potrebbero infatti corrispondere ad un versamento unico effettuato a titolo di tassa di registrazione, ad un pagamento annuale o ad uno dovuto ad ogni pritanìa. Sulla base del fatto che i prezzi più frequentemente ricorrenti sono quelli di 20 e 150 e che le fonti letterarie parlano di miniere prese in concessione per somme che vanno dalle 2.000 alle 9.000 dracme (rispettivamente Dem. 40,52 e 37,22), la dottrina vuole che i dati delle iscrizioni debbano riferirsi a versamenti da effettuarsi ad ogni pritanìa, corrispondendo questi in qualche modo, se moltiplicati per il numero delle pritanie, ai valori bassi delle fonti letterarie ⁹¹.

In uno studio pubblicato nel 1992, cui rimando per i dettagli della dimostrazione ⁹², ho avuto modo di mettere in evidenza l'improbabilità di una simile ricostruzione. Da un lato essa si scontra con il fatto che nelle iscrizioni dei poleti, accanto al ricorrere di prezzi fissi, si rileva anche la sporadica presenza di valori elevati, quali 6.100 («Hesperia» 1950, p. 246, nr. 16, l. 299 = *Agora* XIX, P 26, A, l. 93), 3.500 («Hesperia» 1957, nr. S4, l. 4 = *Agora* XIX, P 19, l. 4) e forse addirittura 17.550 dracme («Hesperia» 1957, nr. S5, l. 15 = *Agora* XIX, P 19, l. 30) ⁹³, i quali sono naturalmente del tutto incompatibili con un regime caratterizzato da dieci scadenze annuali; dall'altro non tiene conto di alcune testimonianze della tradizione lessicografica (Suid., *s.v.* ἀγράφου μετάλλου δίκη ⁹⁴; Harpocr., *s.v.* ἀπονομή) che sembrano invece rimandare ad un sistema di sfruttamento caratterizzato da un regime di compartecipazione dei profitti tra i concessionari delle miniere e la πόλις. Significativo è in particolare il lemma di Arpocrazione: ἀπονομή ἢ ἀπόμοιρα, ὡς μέρος τι τῶν περιγιγνομένων ἐκ τῶν μετάλλων λαμβανούσης τῆς πόλεως, ἢ ὡς διαιρουμένων

⁹¹ Hopper, *The Attic Silver Mines* cit., pp. 237-239; seguito da M.K. Langdon, *Agora* XIX, p. 60. Sul problema si veda ora anche K.M.W. Shipton, *The Prices of the Athenian Silver Mines*, «ZPE» 120 (1998), pp. 57-63.

⁹² Faraguna, *Atene nell'età di Alessandro* cit., pp. 294-311.

⁹³ Non è escluso che in quest'ultimo caso i due *tau* facessero parte non del numerale, bensì di un demotico abbreviato che precedeva (M. Crosby, «Hesperia» 26 [1957], p. 14 n. 7). Se fosse così la somma registrata sarebbe allora di 5.500 dracme, una cifra anch'essa di entità molto rilevante.

⁹⁴ Su questo lemma, corretto a partire dal Lipsius in ἀ<ναπο>γράφου μετάλλου δίκη (*Das attische Recht und Rechtsverfahren* cit., p. 409 n. 132), vd. Faraguna, *Atene nell'età di Alessandro* cit., pp. 298-299.

εἰς πλείους μισθωτάς, ἕν' ἕκαστος λάβῃ τι μέρος· Δείναρχος ἐν τῷ Πρὸς τοὺς Λυκούργου παῖδας πολλάκις. In esso sono degni di rilievo il riferimento all'orazione di Dinarco *Contro i figli di Licurgo* che possiamo sicuramente datare al 324/3 ([Plut.] *Mor.* 842E-F; 846C; *Dem. Ep.* 3)⁹⁵ e il fatto che il termine tecnico ἀπονομή, spiegato come sinonimo del più comune ἀπόμοιρα⁹⁶, considerato l'interesse, anche indipendentemente documentato, di Licurgo per le miniere del Laurion ([Plut.] *Mor.* 843D), doveva presumibilmente comparirvi, *πολλάκις*, nella prima delle due accezioni descritte⁹⁷.

Sebbene ogni conclusione, data la frammentarietà delle fonti, debba necessariamente rimanere ipotetica, gli indizi raccolti sembrano quindi contraddire la tesi secondo cui le miniere del Laurion avrebbero garantito entrate ad Atene soltanto nella forma di canoni fissi versati dagli appaltatori con scadenze mensili e autorizzare piuttosto la ricostruzione di un sistema caratterizzato da due forme di pagamento distinte. La prima, documentata dalle *διαγραφαί* dei poleti, sarebbe consistita in una sorta di tassa di registrazione versata dagli appaltatori al fine di assicurarsi la concessione. La presenza di un numero limitato di somme piuttosto elevate a fianco del frequente ricorrere di prezzi fissi assai più modesti potrebbe allora spiegarsi con il fatto che le concessioni venivano messe all'asta partendo da un prezzo minimo di base e che, nel caso di miniere particolarmente ricche di minerale o, comunque, promettenti, la competizione tra i potenziali appaltatori poteva determinare un forte rialzo del prezzo di aggiudicazione. La seconda doveva invece consistere nell'obbligo per i concessionari di versare allo Stato una quota, non sappiamo se fissa o proporzionale, del minerale (o, più verisimilmente, del metallo puro) estratto. Di essa rimane traccia nelle fonti soltanto attraverso il lemma di Arpocrazione. Non è escluso peraltro che, per il IV

⁹⁵ Sulla cronologia dell'episodio cfr. J.A. Goldstein, *The Letters of Demosthenes*, New York - London 1968, pp. 44-58; L. Braccisi, recens. a J.K. Davies, *Athenian Propertied Families, 600-300 B.C.* (Oxford 1971), «Athenaeum» 61 (1973), p. 422.

⁹⁶ Sul ricorrere di ἀπόμοιρα «als Bezeichnung für die Abgabe des schuldigen Teiles eines Ertrages» cfr. A. Wilhelm, *Zu den Inschriften aus dem Heiligtum des Gottes Σινυρι*, «SAWW» 224 (1947), pp. 16-20 (rist. in *Akademieschriften*, III, cit., pp. 264-268).

⁹⁷ Anche l'uso del participio presente di περιγίγνομαι ad indicare «i proventi» derivanti da una qualche fonte di entrata deve considerarsi tecnico: cfr. ad esempio Isocr. 8,82: τὸ περιγιγνόμενον ἐκ τῶν φόρων ἀργύριον, con Raubitschek, *Two Notes on Isocrates* cit., pp. 359-360; SEG 41, 929, ll. 4-5 (vd. n. 2).

secolo, una conferma possa essere fornita da IG II² 1443, ll. 12-14, in cui, nei rendiconti dei tesoriere di Atena del 344/3, è registrato il deposito nel tesoro della dea di 28 barre (ῥυμοί) di ἄσημον ἀργύριον da parte del ταμίης τῶν στρατιωτικῶν Nicerato di Cidantide ([ἀσή]μου ἐξαίρεθέν[τος] παρὰ ταμίου στρατιωτικῶν παρελάβομεν Νικηράτ[ου] Κυδαντίδου; segue l'enumerazione dei 28 ῥυμοί [ll. 14-88]). Da dove fosse giunto al tesoriere della «cassa militare» l'argento non coniato poi fatto mettere da parte da Nicerato rimane naturalmente incerto; alla luce del coinvolgimento diretto del ταμίης τῶν στρατιωτικῶν negli appalti delle miniere (Arist. *Ath. Pol.* 47,2), l'ipotesi che esso derivasse dai μέταλλα del Laurion e avesse origine in quella quota del ricavo dei concessionari che la città si riservava (μέρος τι τῶν περιγιγνομένων ἐκ τῶν μετάλλων) mi sembra tuttavia essere quella con il maggior grado di probabilità.

Se ora ritorniamo alla nostra legge ateniese del 374/3, i punti di consonanza con tale sistema non sono trascurabili. In entrambi i casi, qualora l'interpretazione di *merís* qui proposta sia corretta, gli appaltatori prendevano in concessione un'area precisamente definita e si impegnavano a versare alla città una parte del ricavato. Nella nostra legge, così come nel caso delle miniere, chi otteneva il diritto era inoltre tenuto al pagamento di una sorta di tassa di registrazione del «contratto». Forse non del tutto casualmente la somma di 20 dracme (ll. 27-29) ricorre con frequenza nei documenti dei poleti anche in relazione alle miniere, sebbene si supponga che in questo caso essa si applicasse soltanto alle miniere di nuovo sfruttamento⁹⁸. Dal νόμος di Agirrio sappiamo inoltre che tale pagamento veniva effettuato a titolo di ἐπόνια καὶ κηρύκεια (ll. 27-29). Proprio quest'ultimo termine, che implica la presenza del κῆρυξ, giustifica l'assunto che la vendita delle μερίδες avvenisse mediante un'asta pubblica e che, come nel caso dei μέταλλα, 20 dracme dovesse pertanto rappresentare la tassa di registrazione minima. Anche la destinazione delle entrate, ma questo è probabilmente del tutto casuale, era forse la stessa. Se infatti i 28 ῥυμοί di argento di IG II² 1443 venivano veramente dalla διανομή di cui parla Arpocrazione, è possibile che in entrambi i casi i proventi degli appalti fossero stati assegnati al fondo per le spese militari. Il riferimento agli στρατιωτικά nella leg-

⁹⁸ Hopper, *The Attic Silver Mines* cit., pp. 234-236.

ge sul grano di Lemno, Imbro e Sciro (ll. 54-55: καὶ ἔστω στρατι[ω]-τικ<ᾶ> τὰ ἐκ τῷ σίτῳ γενόμενα) non è in ogni caso per noi privo di interesse. Trattandosi di una disposizione in linea di principio permanente, esso dimostra che la cassa militare, oltre a ricevere in tempo di guerra il *surplus* dell'amministrazione ([Dem.] 59,4: κελευόντων μὲν τῶν νόμων, ὅταν πόλεμος ᾖ, τὰ περιόντα χρήματα τῆς διοικήσεως στρατιωτικὰ εἶναι), disponeva anche di un'assegnazione annuale già fin dal 374/3⁹⁹, confermando in tal modo la tesi di G.L. Cawkwell secondo cui essa doveva esistere per lo meno dalla fondazione della Seconda Confederazione Ateniese¹⁰⁰ e rivelando come il sistema di ripartizione delle entrate tra i diversi fondi assegnati ai magistrati (μερισμός) fosse in quel momento già considerevolmente sviluppato¹⁰¹.

La ricerca di analogie ha tuttavia valore soltanto nella misura in cui esse ci consentono di mettere a fuoco modalità e meccanismi amministrativi di più ampia applicazione nella *pólis* ateniese. Da questo punto di vista mi sembra che i due casi, sopra indipendentemente analizzati, della legge del 374/3 e dell'amministrazione delle miniere integrandosi l'uno con l'altro portino a risultati convergenti, rivelando come procedure di appalto che prevedessero l'obbligo di versamenti in natura da parte del concessionario non dovessero essere infrequenti nel sistema fiscale ateniese¹⁰².

⁹⁹ In precedenza l'esistenza di una regolare assegnazione annuale era attestata a partire dal 347/6 (IG II² 212 [= Tod 167], ll. 39-44); cfr. P. Brun, *Eisphora - Syntaxis - Stratiotika. Recherches sur les finances militaires d'Athènes au IVe siècle av. J.-C.*, Paris 1983, pp. 170-175.

¹⁰⁰ G.L. Cawkwell, *Demosthenes and the Stratiotic Fund*, «Mnemosyne» 15 (1962), pp. 377-383

¹⁰¹ Sull'organizzazione finanziaria ateniese nel IV sec. vd. Faraguna, *Atene nell'età di Alessandro* cit., pp. 171-209.

¹⁰² Agli esempi portati da Stroud, p. 32, può essere aggiunta *Agora* XIX, L 10, B, ll. 1-5 (= IG II² 2495), dove l'espressione τῶν ὀρατίων τῆς κομιδῆς deve verisimilmente essere riferita al versamento in natura di una parte del prodotto; più discusso il caso di IG II² 411, un'iscrizione molto frammentaria, di cui, nonostante alcuni recenti tentativi di esegesi (B. Palme, *Ein attischer Prospektorenvertrag? IG II² 411*, «Tyche» 2 [1987], pp. 113-139; vd. anche A. Maffi, «RHD» 68 [1990], pp. 109-110), rimane ancora oscuro il contesto: l'ipotesi che il documento riguardasse lo sfruttamento di un terreno pubblico (da ultimo R. Osborne, *Social and Economic Implications of the Leasing of Land and Property in Classical and Hellenistic Greece*, «Chiron» 18 [1988], p. 282 con n. 9) mantiene sempre, a mio giudizio, il maggior grado di plausibilità.